



www.ForzeArmate.org – www.SideWeb.org - www.SideWeb.it

Tutela Legale – Giustizia – Diritto militare – Consulenze telefoniche gratuite
Ricorsi individuali e collettivi - Raccolta normative e circolari - Banca dati riservata - Convenzioni
Servizio di informazione tramite i portali web e il giornale "Militari Magazine"

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

SideWeb è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web, che si occupano del personale militare. Fornisce informazione, assistenza e consulenza legale (1) e, nel suo ambito rappresenta un indiscusso punto di riferimento solido e sicuro per tutti i cittadini, militari inclusi.

Si garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica tri-settimanale e gratuita.

Abbonati ai servizi offerti da SideWeb, sostieni la tua professione... difendi i tuoi interessi.

Abbonandoti usufruirai così di tutti i servizi offerti, e grazie al tuo contributo darai il sostegno ad importanti iniziative, rese note sul portale web.

Il costo dell'abbonamento annuale come utente **servizi Time** è di 40 €; come **utente servizi Flash** è di 60 €. [**Approfondisci qui.**](#)

Il costo dell'abbonamento annuale al **giornale Militari Magazine** è di 15 euro. [**Approfondisci qui.**](#)

E' previsto uno sconto per coloro che sottoscrivono congiuntamente un abbonamento ai servizi (Time o Flash) e al giornale Militari Magazine. Utente servizi Time + giornale Militari magazine: 50 € (anziché' euro 55); Utente servizi Flash + Giornale Militari Magazine: 70 € (anziché' euro 75). [**Approfondisci qui.**](#)

La quota dell'abbonamento annuale prescelto va versata:

1. sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV).
Durata dell'abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento della quota di abbonamento.
2. oppure sul conto corrente bancario: BANCA: Karntner Sparkasse AG, Filiale di Udine, Via Aquileia nr. 5 - 33100 UDINE.
Conto corrente bancario nr.: 1 1 1 2 - Codice IBAN: IT87Z0332912300000000001112 - Coordinate Bancarie:
Cin: Z - Abi: 0 3 3 2 9 - Cab: 1 2 3 0 0 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV).
3. oppure utilizzando anche la tua carta di credito del circuito VISA, MASTERCARD, CARTE RICARICABILI, MAESTRO e CARTASI.
In questo caso l'attivazione dell'abbonamento avviene in modo automatico e immediato.



(1) Essere utente/abbonato SideWeb non significa diventare socio di una associazione ma semplicemente aderire ai servizi offerti da una società commerciale.

SideWeb s.r.l.

Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)

info@sideweb.it – Tel. 347 4317717 – Fax 045 7500915

Sideweb è presente su: www.forzearmate.org – www.sideweb.org - www.sideweb.it – [**Militari Magazine**](#)

Aggiornamenti giornalieri - Rev. 18.02.2008

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
Leggi dello stato – e altri documenti della PP.AA..

La documentazione viene pubblicata in forma gratuita
e di libero accesso per tutti gli utenti dei portali SideWeb

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE DEL 25 GIUGNO 2008, N. 112, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA
COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E
LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA.**

RELAZIONE

TITOLO I

FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO

Art. 1

Finalità e ambito di intervento

1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2009:
 - a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, all'1,8 per cento nel 2009, allo 0,9 per cento nel 2010, fino a giungere al pareggio del saldo nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,6 per cento nel 2009, al 100,3 per cento nel 2010 ed al 97 per cento nel 2011;
 - a) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'

CAPO I INNOVAZIONE

Art. 2 *(Banda larga)*

La norma proposta mira a conseguire l'obiettivo dello sviluppo delle reti di comunicazione di nuova generazione, che consentono la diffusione della larga e larghissima banda sul territorio nazionale con evidenti riflessi positivi sull'economia e la crescita del Paese.

In particolare si prevede che gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività, stabilendo altresì che l'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.

Art.3 *(Start up)*

La normativa prevede una sostanziale esenzione di alcune plusvalenze da cessione di partecipazioni, sia pura a determinate condizioni: il reinvestimento delle stesse nel capitale sociale di "start-up" operanti nella medesima attività, sempre che la società le cui partecipazioni sono state cedute abbia a sua volta provveduto ad effettuare investimenti in beni strumentali o in ricerca e sviluppo.

Art. 4 *(Strumenti innovativi di investimento)*

L'articolo reca disposizioni finalizzate a consentire lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione.

Per conseguire l'obiettivo è possibile prevedere, oltre alla costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, anche il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento nonché la valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali.

CAPO II

IMPRESA

ART. 5

(Sorveglianza dei prezzi)

Le proposte di modifica interessanti la figura del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dalla Finanziaria 2008 mirano al rafforzamento della sua azione attraverso:

- a. la maggiore specificazione delle funzioni attribuite (in aggiunta alla vigente funzione di sorveglianza), fra le quali la possibilità di avviare indagini conoscitive sull'andamento dei prezzi, potendo contare anche sul supporto operativo della Guardia di Finanza;
- b. il coinvolgimento delle Associazioni di categoria nella verifica dell'andamento dei prezzi, anche al fine di individuare il livello dei prezzi compatibile con un normale e corretto funzionamento del mercato;
- c. un maggior coinvolgimento delle strutture pubbliche direttamente interessate ed in particolare dei Ministeri competenti, dell'Ismea, oltre al sistema camerale.

Contestualmente, sono stati eliminati alcuni appesantimenti burocratici che coinvolgevano la Conferenza Unificata, l'Unioncamere, l'ANCI nella predisposizione di una convenzione-tipo, risultata superata nell'applicazione della norma da parte delle CCIAA; analoga esigenza di semplificazione viene ottenuta eliminando i riferimenti al Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi che non ha avuto applicazione.

ART. 6

(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)

La norma è motivata dalla necessità di procedere alla modifica delle disposizioni specificate nell'articolo per adeguare parte della disciplina relativa all'internazionalizzazione delle imprese alla normativa comunitaria, tenuto conto che esiste un contenzioso, in sede giudiziale presso la Corte di Giustizia con la Commissione Europea (Causa C 494/06 P), dal cui esito potrebbe derivare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

In particolare, l'attuale formulazione dell'articolo 2 della legge n. 394/81 fa esplicito riferimento alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese per il sostegno delle esportazioni, ponendosi in aperto ed evidente contrasto con le norme europee sugli aiuti di stato (ed anche con gli accordi OMC) che vietano in modo espresso gli aiuti pubblici all'esportazione.

Va precisato comunque che il riferimento al sostegno delle esportazioni risulta, in ogni caso improprio costituendo soltanto il fine mediato dell'articolo 2, finalizzato piuttosto ad interventi finanziari, di carattere promozionale svincolati all'effettiva realizzazione di flussi esportativi.

Si segnala, inoltre, che il nuovo regolamento comunitario 1998/2006 (pubblicato nella GUCE del 28 dicembre 2006 – L379) sugli aiuti de minimis esclude espressamente dall'applicazione dell'eccezione anche le attività di sostegno alle esportazioni dirette verso Paesi terzi (art. 1, paragrafo 1, lettera d). Inoltre, anche la normativa cd. "grigia" (ad esempio gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese) in materia di incentivi alle imprese, sotto forma di capitale di rischio contiene talune previsioni che è opportuno tenere presente nel modificare le norme oggetto dell'emendamento.

La norma in questione mira ad adeguare il sistema di agevolazione finanziaria alle imprese (assetto normativo, peraltro, circoscritto e delimitato puntualmente al comma 1) al quadro complessivo originato

dalle necessità di adeguamento all'ordinamento comunitario, ponendola al contempo al riparo da possibili procedure comunitarie.

Si tratta sostanzialmente di operare un riorientamento delle disposizioni vigenti nell'ambito delle finalità già contemplate dalla legge in oggetto e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedendo nuove tipologie di intervento, in linea con l'evoluzione, nel frattempo intervenuta, del contesto economico e della normativa comunitaria.

In tale ottica l'articolato proposto nell'abrogare le precedenti disposizioni legislative incompatibili con la nuova formulazione legislativa, fa necessariamente salvi tutte gli articoli non in contrasto con la normativa europea e/o riferibili ad altri strumenti finanziari.

Tale intervento legislativo si muove in una logica, dunque, di riassetto e di armonizzazione della legislazione di settore non determinando alcuna conseguenza di carattere finanziario a carico del bilancio dello Stato, come espressamente stabilito al comma 7 dello schema.

CAPO III

ENERGIA

Art. 7

(“Strategia energetica nazionale” e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO₂)

La norma risponde all’esigenza, più volte manifestata, di dotare il Paese di uno strumento di indirizzo programmatico complessivo della politica energetica, come hanno già fatto i maggiori Paesi europei, contemplando espressamente anche la possibilità di realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione energetica nazionale.

La disposizione prevede altresì la possibilità, per il Governo italiano, di intavolare trattative con Paesi membri dell’Unione europea, o con Paesi Terzi, per l’erogazione di un *prestito energetico* quinquennale o decennale; il prestito si sostanzia nell’acquisizione di energia da parte di un altro Paese, con l’accordo di restituirlo in energia nucleare, una volta avviata la produzione nazionale. Tali Accordi sono finalizzati in primo luogo alla risoluzione delle carenze energetiche del nostro Paese, a causa del caro-petrolio e della crisi del comparto energetico internazionale e, in secondo luogo, ad agevolare il *take-off* del settore energetico nazionale grazie agli investimenti nel settore nucleare.

Sono circa 438 i reattori nucleari attivi nel mondo. I Paesi con maggiore presenza di reattori nucleari sono gli Stati Uniti (104 reattori), la Francia (59 reattori), il Giappone (53 reattori), la Russia, il Regno Unito, la Corea e l’India. In Asia sono attualmente in cantiere almeno 15 nuove centrali nucleari (Cina, Corea del Sud, India e Taiwan).

Complessivamente, le centrali nucleari nel mondo producono 352 gigawatt, pari al 16% della fornitura globale d’energia. In base ai costi del sistema dell’*emission trading* (stimati a 20 euro per tonnellata di CO₂), vi è un incentivo alla produzione di energia nucleare, poiché questa non produce grandi quantità di anidride carbonica e, dunque, presenta costi minori (in quanto non occorre negoziare la produzione di ingenti quantità di anidride carbonica): per tale ragione, secondo alcune stime della IEA, la quota di energia nucleare dovrebbe salire entro il 2050 ad una percentuale compresa tra il 19 e il 22%.

Secondo i dati dell’IAEA (*International Atomic Energy Agency*) l’Europa, tramite l’uso di centrali nucleari, soddisfa mediamente il 35% del proprio fabbisogno energetico interno; si possono citare gli esempi della Francia (76% fabbisogno energetico interno) e dei Paesi dell’Europa dell’Est (40-50% del fabbisogno).

Nello specifico, sono 15 i Paesi dell’Unione europea che producono energia nucleare, oltre alla Svizzera. La produzione di energia nucleare rappresenta il 18,2 % della produzione complessiva di energia dell’UE (Eurostat, dicembre 2007). Recentemente l’effetto serra e il caro petrolio stanno facendo avvicinare all’energia nucleare anche i paesi occidentali precedentemente contrari al suo utilizzo all’interno del territorio nazionale, come nel caso dell’Italia. Si registra inoltre che la Finlandia è l’unico paese europeo ad avere in cantiere la costruzione di una nuova centrale di terza generazione, che sarà attiva entro il 2010 a Olkiluoto.

I reattori nucleari di terza generazione, che il nostro Paese intende sviluppare, consentono la produzione di un’energia pulita, quasi del tutto priva di emissioni CO₂, in un quadro di regolazione internazionale volto, da un lato, a garantire la sicurezza e l’efficienza economica e, dall’altro, a minimizzare la produzione di scorie radioattive. Secondo le stime dell’IEA (*International Energy Agency*), le centrali di quarta generazione (GEN-IV) entreranno nel mercato dopo il 2030.

Tra le diverse ragioni che spingono l'Italia ad aprirsi all'utilizzo dell'energia nucleare si segnalano:

- il permanere di elevate barriere all'entrata e una scarsa spinta concorrenziale;
- l'eccesso di domanda e conseguente pressione al rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia;
- la rigidità nella struttura dei costi di generazione energetica per il predominante ruolo degli idrocarburi tra le fonti energetiche impiegate;
- una forte dipendenza dall'*import*, con l'84,4% di energia importata a fronte di una media europea del 52,4% (ad esempio, la Francia importa il 51,6% dell'energia).

Art. 8

(Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi)

L'articolo è diretto a riaprire le possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti cosiddetti marginali.

In Alto Adriatico sono disponibili risorse accertate di gas naturale per circa 30 miliardi di metri cubi, con una possibile estrazione annua di circa 2. Lo sfruttamento di tali risorse è bloccato per legge per timori connessi alla cosiddetta subsidenza, vale a dire al possibile abbassamento del fondo marino soprastante i giacimenti.

Le ultime conoscenze sul tema hanno molto attenuato i timori, che peraltro potrebbero essere ulteriormente contenuti laddove si prospettasse l'ipotesi di iniezione, successivamente allo sfruttamento dei giacimenti, di anidride carbonica proveniente da CCS (si veda proposta N. 4).

La norma proposta, comunque, tiene conto delle ancora persistenti preoccupazioni, prevedendo che il vigente divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi si applichi fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.

Riguardo ai giacimenti marginali, con un complesso meccanismo di incentivazione fiscale introdotto dall'articolo 5c del decreto legislativo 23 maggio 2000, n°164, si tentò di creare le condizioni per consentire al titolare del giacimento "marginale" di ottenere una redditività economica tale da consentire l'entrata in produzione, ovvero la ripresa produttiva del campo (sfruttamento delle cosiddette "code di produzione"). Dall'entrata in vigore della norma non è stata presentata alcuna domanda di incentivazione per giacimenti marginali ed una sola per presunte code di produzione, peraltro ritenuta non idonea. Evidentemente il meccanismo di incentivazione non è stato in grado di incidere sulla radice del problema, costituita probabilmente dal fatto che gran parte dei presunti giacimenti marginali risultavano (e risultano tuttora) in titolo a operatori di grandi dimensioni, per i quali tali coltivazioni sono probabilmente comunque fuori target.

La proposta attuale prevede il trasferimento della titolarità della coltivazione dei giacimenti marginali a soggetti di dimensioni proporzionate all'investimento, senza prevedere costi per l'Amministrazione.

Art. 9

(Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi)

La disposizione è finalizzata a rendere efficace la norma di "sterilizzazione" della fiscalità in relazione agli aumenti del petrolio greggio contenuta nell'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 annullando l'effetto sui prezzi derivante dalla variazione di gettito

Iva. In particolare si mira a rendere automatico il processo di accertamento della maggiore Iva e di compensazione delle accise, mentre l'attuale norma lo prevede come una facoltà affidata alla volontà dei Ministri nonché a definire un valore di riferimento fisso, rispetto cui calcolare le maggiori entrate, che può essere individuato nel valore assunto a riferimento in DPEF, evitando che eventuali aggiornamenti in alto dei valori previsionali, effettuati in corso d'anno, vanifichino l'effetto politico della misura e ne rendano incerta l'attuazione.

Il riferimento all'andamento dei consumi è necessario per evitare effetti indiretti di riduzione sulle entrate statali.

L'articolo prevede inoltre misure di sostegno per i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'autotrasporto, gravemente colpiti dal rincaro del greggio, tramite apposita convenzione tra Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, che pone a disposizione proprie risorse

Art. 10

(Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni)

La dotazione iniziale del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, commi 354-361 della legge n. 311 del 2004 è stata interamente ripartita dalle delibere CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, n. 45 del 22 marzo 2006 e n. 167 del 22 dicembre 2006.

Il recente decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, all'articolo 20-bis ha esteso l'operatività del FRI al settore delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Si propone un articolo con cui l'operatività del FRI è estesa anche al finanziamento di infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione.

CAPO IV CASA E INFRASTRUTTURE

Art. 11 (Piano Casa)

La questione abitativa, soprattutto in ambito urbano, rappresenta un problema sociale ed economico prioritario che deve trovare soluzioni coerenti ed efficaci.

Attualmente, sono circa 4.400.000 le abitazioni in affitto e rappresentano il 18,8% del totale a fronte del 72% di case in proprietà.

Si stima che, dal 1991 al 2006, il numero delle abitazioni in affitto è diminuito di circa 600.000 unità (-12,0%), mentre il numero delle famiglie residenti è aumentato di circa 3,5 milioni di unità (+17,6%).

La quota di patrimonio abitativo in affitto in Italia è nettamente inferiore rispetto a quello degli altri Paesi europei (Germania 57,3%, Olanda 47,3%, Francia 40,7%, Austria 39,9%). L'Italia (18,8%) si colloca nella fascia più bassa della classifica insieme all'Irlanda (17,8%) e alla Spagna (11,4%).

Le differenze tra i diversi sistemi abitativi nazionali si amplia se si guarda all'offerta di abitazioni sociali. In Italia, nel 2004, c'erano 4,5 abitazioni di edilizia sociale per 100 abitazioni occupate.

Una quota nettamente inferiore a quella di molti Paesi europei, pari a 34,6% nei Paesi Bassi, a 21% in Svezia, a 14,3% in Austria, a circa 17% in Francia e Finlandia.

Prendendo in considerazione il numero di abitazioni di edilizia pubblica costruite, il confronto con altri Paesi europei, riportato in un documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è significativo: nel 2005 sono state costruite in Inghilterra 30.000 abitazioni di edilizia pubblica, in Francia 70.000, contro le 1.900 costruite in Italia nel 2004.

Ma accanto alle categorie sociali a basso reddito, occorre considerare le grandi difficoltà delle famiglie a medio reddito, che non possiedono le caratteristiche per accedere ai programmi di edilizia sociale ma che devono fronteggiare un livello di canoni di locazione che, negli ultimi anni, è divenuto sempre meno sostenibile.

Per fronteggiare una situazione di tale gravità, la disposizione in esame prevede la realizzazione di un Piano nazionale di edilizia abitativa, realizzato con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinato ad incrementare il patrimonio immobiliare ad uso abitativo per tutte le categorie sociali per le quali è impossibile accedere al libero mercato della locazione.

Si tratta dei nuclei familiari a basso reddito, delle giovani coppie anch'esse a basso reddito, degli anziani in condizioni socio-economiche svantaggiate, degli studenti fuori sede, dei soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, degli altri soggetti a basso reddito che abbiano nel proprio nucleo familiare persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1 della L. 9/2007, nonché degli immigrati regolari.

Per la realizzazione del suddetto Piano Casa, possono essere utilizzati una pluralità di strumenti (comma 3, lettere a-e).

In particolare tra i mezzi a disposizione per la realizzazione del Piano vi è la costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale. Un secondo modo di intervento è rappresentato dall'incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

la norma prevede, altresì, la concessione di **agevolazioni** anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

La norma considera, inoltre, la possibilità che i soci possano manifestare un'esigenza abitativa di tipo transitorio; in tali circostanze la loro partecipazione alla cooperativa potrà essere limitata nel tempo.

Art. 12

(Abrogazione della revoca delle concessioni TAV)

La disposizione in esame si rende necessaria, nell'ambito delle norme per lo sviluppo del Paese, per far ripartire i progetti e le opere relativi a infrastrutture ferroviarie strategiche inserite in corridoi transnazionali. Come è noto, peraltro, il TAR Lazio con l'ordinanza n. 880 del 2007 ha censurato l'articolo 13 del decreto legge n. 7 del 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2007, che ha previsto la revoca delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.A., rimettendo alla Corte di giustizia della Unione Europea la decisione sulla compatibilità della norma nazionale rispetto all'ordinamento comunitario. A tal fine con la norma in esame vengono abrogati gli effetti delle revoche delle concessioni rilasciate alla TAV con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e 16 marzo 1992, consentendo, altresì, la prosecuzione dei rapporti convenzionali stipulati da TAV con R.F.I.

Art. 13

(Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico)

L'articolo prevede che il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. L'obiettivo che la disposizione tende a conseguire è la valorizzazione di tali immobili allo scopo di dare una concreta risposta per favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi. A tale scopo, la disposizione detta criteri e neri criteri da osservare ed in particolare che il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone di locazione; viene altresì previsto il riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente *more uxorio*, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; inoltre si prevede la destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

Art. 14

(Expo Milano 2015)

L'articolo reca disposizioni volte a consentire la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015. A tale scopo viene altresì previsto che il Sindaco di Milano sia nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente.

CAPO V

ISTRUZIONE E RICERCA

Art. 15

(Costo dei libri scolastici)

La disposizione in esame è finalizzata al contenimento del costo dei libri scolastici. A tale fine è previsto che a partire dall'anno scolastico prossimo venturo, in ogni scuola ed istituto universitario, nell'adozione dei testi, sia data preferenza a quelli che sono resi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro

pagamento dei diritti d'autore.

E' inoltre prevista, nelle scuole primaria e secondaria di primo grado e secondaria superiore, la produzione dei testi scolastici nella doppia versione, a stampa e *on line*, al fine di ampliarne la disponibilità e la fruibilità da parte di istituti scolastici, alunni e relative famiglie.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca saranno individuate le caratteristiche tecniche dei libri di testo ed il prezzo massimo degli stessi con riferimento alle due versioni, assicurando comunque il compenso per il diritto di autore e la copertura dei costi di produzione.

Art. 16

(Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)

L'articolo prevede che le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse. Viene inoltre previsto che le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

Art. 17

(Progetti di ricerca di eccellenza)

La disposizione prevede la soppressione della Fondazione IRI a decorrere dal 1° luglio 2008. Conseguentemente le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, ad eccezione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI che sarà devoluto ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione.

Lo scopo della disposizione è quello di assicurare una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi.

Infatti le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

CAPO VI LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE

Art. 18

(Reclutamento del personale delle società pubbliche)

La norma consente alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Analoga previsione viene stabilita per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, prevedendo che le stesse adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Rimangono escluse dal campo di applicazione della norma le società quotate su mercati regolamentati.

Art. 19

(Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro)

La disposizione è diretta a innovare rispetto all'ordinamento vigente, prevedendo dal 1° gennaio 2009 la piena cumulabilità tra pensione anticipata rispetto a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per donne con i redditi da lavoro autonomo e dipendente e a riordinare la disciplina in materia di cumulo tra pensione e reddito di lavoro nel sistema contributivo uniformandola a quella prevista nei regimi retributivo e misto, attesa l'uniformità di requisiti di accesso al pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi.

Art. 20

(Disposizioni in materia contributiva)

La disposizione, ai commi da 1 a 3, prevede l'estensione dell'assicurazione per la maternità e la malattia (limitatamente ai soli lavoratori con qualifica di operai) ai dipendenti delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto, attualmente esclusi dall'obbligo di assicurazione in parola. Trattasi di lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde, nel caso dell'evento malattia o maternità, la retribuzione in luogo del trattamento indennitario erogato dall'INPS per gli altri lavoratori. La disposizione consegue all'affermazione di un principio solidaristico da parte delle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

Con il comma 4 la disposizione estende l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi. Ciò escludendo, attraverso l'abrogazione dell'articolo 40, n. 2°, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 e, con il comma 5, la modifica dell'articolo 36 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, la possibilità dell'esonero da dette contribuzioni con accertamento del carattere di stabilità del rapporto d'impiego da parte del Ministero del lavoro.

I commi da 7 a 9 prevedono l'obbligatorietà della riunificazione delle cause relative allo stesso credito previdenziale, stabilendo che, a fronte di una pluralità di domande che frazionino un medesimo credito, la riunificazione debba essere sempre disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 151 disp.att.cpc.

Il comma 10 stabilisce che gli assegni sociali siano corrisposti agli aventi diritto, a condizione che siano residenti in via continuativa nel territorio nazionale per almeno cinque anni. Attualmente, la prestazione può essere richiesta dai cittadini comunitari e dai loro familiari a carico che risiedono in Italia per un periodo superiore a tre mesi.

Con il comma 11 è previsto che non vengano riconosciuti compensi ai componenti dei Comitati provinciali che gestiscono il contenzioso amministrativo dell'INPS.

Infine, la disposizione ai commi da 12 a 14 stabilisce che l'INPS metta a disposizione dei Comuni un'apposita piattaforma informatica per procedere alla trasmissione delle comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni dello stato civile. La disposizione precisa, inoltre, che il ritardo nelle comunicazioni obbligatorie oltre il termine massimo di due giorni dalla data di conoscenza dell'evento, realizza un'ipotesi di danno erariale.

Art. 21

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

Con l'intervento sul contratto di lavoro a tempo determinato si consente alle parti sociali comparativamente più rappresentative, a ogni livello di contrattazione (nazionale, territoriale, aziendale), di introdurre una disciplina *ad hoc*, anche in deroga alla normativa di legge, in tema di stabilizzazione dei rapporti di lavoro decorsi 36 mesi e in relazione ai regimi di precedenza dei lavoratori a termine in caso di nuove assunzioni. Con questo intervento si valorizza l'autonomia delle parti sociali che, anche a garanzia di una reale tutela dei lavoratori, possono valutare meglio del legislatore le esigenze del settore, del territorio o delle singole aziende. Una disciplina rigida e inderogabile, per contro, potrebbe rilevarsi controproducente per gli stessi lavoratori con imprese costrette a interrompere i rapporti di lavoro prima dei 36 mesi. Lo stesso vale per il diritto di precedenza, dove solo la contrattazione collettiva pare in grado di valutare le circostanze del caso.

Sempre in tema di lavoro a termine, pur confermando che il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la regola, si chiarisce che il ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo non deve rispondere ad esigenze di carattere eccezionale, ma ad esigenze oggettive, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Articolo 22

(Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio)

Il provvedimento semplifica il regime giuridico dei buoni lavoro previsti dalla legge Biagi del 2003, ma mai entrati a regime.

Viene semplificata la tipologia di prestazioni di lavoro accessorio confermandone l'utilizzo per attività di natura occasionale rese a favore della impresa familiare di cui all'articolo 230 bis cod. civ., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, ovvero nell'ambito di lavori domestici, di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, dell'insegnamento privato supplementare, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, di attività agricole di carattere stagionale. Recuperando l'idea dei tirocini estivi di cui alla legge Biagi si consente l'utilizzo dei buoni lavoro anche periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado.

Si eliminano i requisiti soggettivi per poter svolgere prestazioni di lavoro occasionale. Si semplificano altresì le modalità di selezione del concessionario rinviando a un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua il concessionario del servizio e disciplina con proprio regolamento criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lett. a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».

Art. 23

(Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato)

L'intervento sull'apprendistato mira a una piena valorizzazione della autonomia collettiva rinviando alle parti sociali la possibilità di costruire un modello più efficiente e meno frammentato di formazione. Valorizzando alcuni importanti chiarimenti della Corte Costituzionale, che ha affermato (sentenza n. 50

del 2005) rientrare nella competenza delle Regioni unicamente l'offerta formativa pubblica, si stabilisce che, in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determineranno altresì, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

Si conferma il tetto massimo di sei anni per l'apprendistato ma si supera il tetto minimo dei due anni, lasciando così alle parti sociali la possibilità di determinare periodi anche inferiori se funzionali alle esigenze del settore ovvero alle caratteristiche di ciascun percorso formativo.

CAPO VII SEMPLIFICAZIONI

Art. 24 (*“Taglia-leggi”*)

La ricognizione della legislazione statale vigente operata dal Governo alla data del 15 dicembre 2007, in attuazione dell'art. 14, comma 12, della legge 28 novembre 2005 n. 246 (recante la cd. delega “taglia-leggi”) ha reso disponibile un inedito quadro conoscitivo. È stata verificata la presenza, in tutti i settori dell'ordinamento, di un gran numero di atti con forza di legge che hanno esaurito i propri effetti:

- leggi provvedimento ad efficacia temporanea;
- leggi implicitamente abrogate che appesantiscono l'ordinamento vigente;
- leggi tuttora vigenti considerate, tuttavia, dalle amministrazioni di riferimento palesemente obsolete.

L'enorme numero di tali atti, che ammonta a oltre un quarto del totale degli atti con forza di legge impone, con la massima urgenza, un intervento di espressa abrogazione che consenta di recuperare un miglior grado di conoscibilità della legislazione statale vigente e favorire successive operazioni di semplificazione e riassetto normativo, come peraltro già delineato dalla delega contenuta nella legge 28 novembre 2005 n. 246.

La valutazione dell'obsolescenza ovvero la verifica dell'esaurimento degli effetti o della tacita abrogazione delle disposizioni inserite nell'allegato A consente di impostare un'ulteriore operazione, superando i due principali limiti contenuti nell'art. 14 della legge delega.

La delega “taglia-leggi” è, infatti, centrata sull'indicazione espressa, per le norme anteriori al 1970, delle sole disposizioni ritenute indispensabili e sulla abrogazione, entro il 16 dicembre 2009, di ogni disposizione ‘non salvata’. Il presente articolo, al contrario, non si limita agli atti entrati in vigore prima del 1970, ma colpisce anche quelli più recenti.

La stessa legge n. 246/2005 sottrae dal meccanismo “taglia-leggi” una serie di ambiti al fine di assicurare che, in materie di particolare rilevanza, non operi un meccanismo di abrogazione automatica (si tratta dei cd. settori esclusi; cfr. il comma 17 dell'art. 14, secondo cui comunque rimangono in vigore codici e testi unici, le disposizioni tributarie e di bilancio, le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, ecc.).

Tale esigenza è assicurata dall'Allegato A, che elenca nominativamente ed espressamente gli atti legislativi abrogati – a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge - perché obsoleti, consentendo di porre rimedio, anche per i settori esclusi, alle più evidenti manifestazioni di disordine normativo emerse dalla ricognizione della legislazione statale vigente.

Art. 25 (*“Taglia- oneri” amministrativi*)

È previsto l'obbligo per le singole amministrazioni statali di predisporre piani di riduzione degli oneri amministrativi (c.d. “piani taglia-oneri”), per conseguire l'obiettivo europeo di riduzione del 25%.

Nell'ambito delle linee guida fissate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per la semplificazione normativa, ciascun Ministro, di concerto con i Ministri citati, adotta un Piano di riduzione degli oneri amministrativi, sulla base delle previste attività di misurazione, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

La disposizione prevede, infine, una delega al Governo ad adottare uno o più regolamenti contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese nei settori oggetto di misurazione e a semplificare e riordinare la relativa disciplina, anche nell'ambito del processo di riassetto

normativo previsto dalla legge n. 59 del 1997.

Art. 26
(*“Taglia- enti”*)

Il comma 1 prevede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la soppressione automatica di tutti gli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché di tutti gli enti già espressamente individuati dal comma 636 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nell'allegato A. Tutte le funzioni da questi esercitate nonché le relative risorse strumentali ed umane sono attribuite alle amministrazioni vigilanti che, a tal fine, succederanno a titolo universale in ogni rapporto e nelle eventuali controversie. Sono esclusi dalla soppressione gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive e gli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché gli enti parco e gli enti di ricerca. Viene, inoltre, prevista una norma di salvauardia in base alla quale, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro 40 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono individuati gli enti che non sono soppressi, nonché quelli le cui funzioni sono attribuite a organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia.

Il comma 2 riprende la disposizione prevista dal comma 636 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, spostando al 31 dicembre 2008 il termine ultimo concesso alle amministrazioni per procedere alla conferma, al riordino o alla trasformazione degli enti pubblici economici con dotazione organica superiore alle 50 unità. Alla scadenza di tale termine, le relative funzioni sono automaticamente trasferite ai ministeri vigilanti, mentre la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi viene disposta con decreto di natura non regolamentare, corredato da una situazione contabile, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati.

Il comma 3 integra l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con l'individuazione di ulteriori enti da sottoporre a procedura automatica di soppressione.

Art. 27
(*“Taglia-carta”*)

Il presente articolo è finalizzato a ridurre in maniera significativa i costi attualmente sostenuti dalle amministrazioni per il mantenimento dei documenti in cartaceo. E' prevista, infatti, la riduzione del 50% della spesa sostenuta per la stampa delle relazioni e di altre pubblicazioni.

E' inoltre previsto che gli abbonamenti in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale, inviata in abbonamento a carico delle amministrazioni ad un'ampia serie di destinatari (funzionari, magistrati, parlamentari, etc.), siano sostituiti da abbonamenti telematici che consentono, peraltro, una maggiore facilità di consultazione; è infine previsto che il costo degli abbonamenti stessi sia rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto legge.

Art. 28

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

L'articolo prevede l'istituzione dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA) sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'IRPA sostituisce l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, l'istituto nazionale per la fauna selvatica e l'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

Con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, sono disciplinati gli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di costituzione e funzionamento dell'istituto.

L'articolo disciplina altresì la composizione della commissione istruttoria 'IPPC (*Integrated pollution prevention and control*) e della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali.

Art. 29

(Trattamento dei dati personali)

Gli oneri amministrativi legati alla tutela della riservatezza costituiscono da tempo un'area sensibile soprattutto per le imprese, come emerge dal Protocollo di intesa tra Ministro per la funzione pubblica e Confindustria del marzo 2006 e dal Piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri nello scorso mese di giugno.

Le norme in esame contengono le iniziative di semplificazione degli adempimenti in materia di *privacy* compatibili con la lettera e con lo spirito delle direttive comunitarie recepite dal d.lgs. n. 196 del 2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali* (di seguito Codice). L'attuazione di tali interventi riduce significativamente l'onere burocratico che grava sulle imprese (soprattutto quelle di piccola e media dimensione) concentrandosi sugli adempimenti introdotti nell'ordinamento interno all'atto del recepimento del diritto comunitario (il cosiddetto *goldplating*).

Gli obiettivi degli interventi in oggetto sono i seguenti:

a) *Semplificare l'onere della redazione del "documento programmatico sulla sicurezza"*. La norma (al comma 1) sopprime l'obbligo di tenere un "documento programmatico sulla sicurezza" in tutti i casi in cui vengano trattati solo dati personali e in cui l'unico eventuale dato sensibile (al cui trattamento corrisponde l'obbligo di redigere il documento programmatico sulla sicurezza) sia costituito dalla malattia dei dipendenti senza indicazione della diagnosi. In queste ipotesi, i soggetti interessati sono tenuti a rendere un'autocertificazione dalla quale emerge che l'unico dato sensibile trattato è costituito dallo stato di salute o di malattia dei dipendenti e che il relativo trattamento è eseguito nel rispetto delle misure minime di sicurezza (artt. 33-35 Codice) e del disciplinare tecnico (allegato B, Codice). Le piccole e medie imprese possono, inoltre, beneficiare di un "documento programmatico sulla sicurezza" a carattere semplificato (comma 2) e, in caso di mancato perfezionamento dell'intervento di semplificazione entro due mesi dall'entrata in vigore delle norme in oggetto, tutte le piccole e medie imprese (indipendentemente dalla natura dei dati trattati) possono sostituire il "documento programmatico sulla sicurezza" con l'autocertificazione (comma 3).

b) *Semplificare la notifica al Garante del trattamento di determinati dati personali*. Per ottemperare all'obbligo di notificare al Garante il trattamento di determinati dati personali (come quelli genetici o idonei a rivelare lo stato di salute), i soggetti interessati sono tenuti ad utilizzare un modello predisposto dal Garante che, nella formulazione attuale, richiede numerose informazioni non previste dalla disciplina comunitaria. Era richiesto, inoltre, ai soggetti interessati di dotarsi della firma digitale per la notifica. L'intervento, al comma 4, specifica nel Codice quali siano le sole informazioni che, conformemente alla direttiva comunitaria, possono essere chieste in sede di notificazione. Esso, inoltre, elimina ogni riferimento alla firma digitale nella sottoscrizione della notificazione, consentendo al Garante di stabilire,

ai sensi del comma 5 dell'articolo 38, altre modalità semplificate di individuazione del mittente (ad es. tramite procedure di autenticazione nel sito mediante *password*, come è ormai prassi corrente nella modulistica *on line* di molte pubbliche amministrazioni).

Infine, si prevede la semplificazione del modulo entro due mesi dall'entrata in vigore delle norme suddette.

Art. 30

(Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione)

La disposizione introduce il principio, attinente ai livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, in base al quale, per le certificazioni ambientali o di qualità, rilasciate da soggetti certificatori accreditati, i controlli degli enti certificatori sostituiscono quelli degli organi amministrativi. A questi ultimi spettano poteri di verifica *ex post* della certificazione. L'attuazione dell'articolo è demandata ad un regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge n. 400 del 1988, finalizzato all'individuazione delle tipologie di controlli e degli ambiti applicativi.

Art. 31

(Durata e rinnovo della carta d'identità)

Con il presente intervento si intende prolungare da 5 a 10 anni il periodo di validità - fissato dall'art. 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - della carta d'identità in formato cartaceo e della carta d'identità elettronica in quanto la stessa, oltre alla funzione di attestare l'identità della persona, ha anche quella di essere strumento di accesso ai servizi in rete. La carta d'identità in formato cartaceo è destinata a scomparire: a decorrere del 1° gennaio 2006, infatti, tutte le carte d'identità saranno rilasciate in formato elettronico e quelle in rinnovo dovranno progressivamente essere sostituite con quelle elettroniche.

L'estensione della durata della validità della Carta d'Identità Elettronica (CIE) comporta la necessità di aggiornare le regole tecniche adottate con D.M. 8 novembre 2007, ai sensi dell'art. 66, comma 6, del Codice dell'amministrazione digitale.

Con il comma 3 si prevede, a carico dei Comuni, l'obbligo di informare il cittadino della scadenza della carta d'identità.

Art. 32

(Strumenti di pagamento)

Le modifiche del presente intervento nascono dall'esigenza di adeguare la normativa italiana a quella europea, al fine di rendere più semplici le transazioni di importo inferiore a 12.500 euro, anche in considerazione del fatto che l'Italia si distingue, nel confronto europeo, per lo scarso ricorso a mezzi di pagamento diversi dal contante.

Per quanto attiene ai limiti stabiliti dal legislatore italiano, solo in Francia sono rinvenibili disposizioni comparabili a quelle italiane. Altri Stati membri non vietano l'uso del contante anche per importi elevati richiedendo agli operatori un vaglio critico sulle caratteristiche della transazione al fine di verificarne eventuali aspetti di anomalia.

Art. 33

(Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori)

La norma, modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, prevede che, a partire dall'anno 2009, gli studi di settore debbano essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008, in via transitoria, il termine di pubblicazione è fissato al 31 dicembre.

Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 9, legge 8 maggio 1998, n. 146, riguardante l'emanazione di regolamenti governativi in materia, per i quali si prevede che possano essere adottati

anche in ipotesi di future modifiche legislative in materia, salvo che la legge non escluda espressamente tale potere.

Infine, abrogando l'articolo 8-bis, commi 4-bis e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, si modifica la disciplina concernente la comunicazione dei dati Iva.

Art. 34

(Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione)

L'articolo attribuisce ai comuni le funzioni attualmente esercitate dalle camere di commercio in materia di verifica degli strumenti metrici. A tal fine stabilisce che ogni comune dovrà individuare un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica tra cui quelle relative alla verifica degli strumenti metrici.

Art. 35

(Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici)

La norma prevede la semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici, attraverso l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa. I regolamenti sono volti a disciplinare altresì il sistema di verifiche degli impianti e il regime sanzionatorio in caso di violazione dei relativi obblighi.

Al secondo comma si prevede inoltre l'immediata abrogazione dell'art. 13, comma 1, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- *quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante "riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici". Detto articolo imponeva l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, il libretto di uso e manutenzione, nonché l'obbligo di consegnare detta documentazione all'avente causa, in caso di trasferimento dell'immobile. Era inoltre previsto che l'atto di trasferimento riportasse la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contenesse in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità, ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto. Copia della stessa documentazione doveva essere consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

L'abrogazione comporta una misura di semplificazione, riducendo gli oneri amministrativi connessi al trasferimento di immobili e razionalizzando l'attività notarile, senza far venir meno le esigenze legate alla sicurezza degli impianti..

Art. 36

(Class action)

La disposizione prevede che le norme in materia di azione collettiva risarcitoria entrino in vigore entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge sostanziale anziché sei mesi. L'obiettivo è quello di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni onde rendere effettivo ed efficace lo strumento dell'azione collettiva.

Art. 37

(Certificazioni e prestazioni sanitarie)

Sono eliminati gli adempimenti formali a carico di cittadini ed imprese per le pratiche sanitarie obsolete; si stabilisce che le disposizioni relative alla disciplina sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.

Art. 38

(Impresa in un giorno)

La normativa attualmente vigente in materia di *start up* dell'impresa (legge n. 40 del 2007) presenta, dal punto di vista amministrativo, notevoli criticità soprattutto in merito alle fasi successive all'avvio (autorizzazioni, etc.), per le quali è richiesto un radicale intervento di semplificazione.

Il presente provvedimento si pone pertanto l'obiettivo di semplificare i procedimenti e di individuare le competenze per rendere finalmente effettiva l'impresa in un giorno. L'avvio di attività imprenditoriale viene tutelato dall'ordinamento, sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

Nel dettare i principi ed i criteri generali, che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, l'articolo demanda altresì ad uno specifico regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, il riordino della disciplina già prevista dal D.P.R. n. 447/1998.

In particolare, l'articolo stabilisce che l'attestazione dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati. Tali soggetti, in caso di istruttoria con esito positivo, possono rilasciare una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività stessa. In caso di procedimenti che comportino attività discrezionale della pubblica amministrazione, i soggetti privati accreditati possono svolgere unicamente attività istruttorie.

L'individuazione dei requisiti di tali soggetti, nonché le forme di vigilanza sull'attività degli stessi, è demandata ad uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

Tra le principali innovazioni del provvedimento si sottolineano i seguenti punti:

- lo sportello unico rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio;
- la possibilità per i comuni di esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;
- l'immediato avvio dell'attività di impresa nei casi in cui sia sufficiente la dichiarazione di inizio attività;
- un termine massimo di 30 giorni per il rigetto o la formulazione di rilievi ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi.

Art. 39

(Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro)

L'articolo introduce alcune misure di semplificazione in materia di adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. A tal fine è prevista l'istituzione del libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori ed annotate tutte le dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro.

Sono altresì introdotte le sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico, nonché dell'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro stesso.

Art. 40
(Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali)

La disposizione interviene in materia di norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, prevedendo in particolare che i documenti dei datori di lavoro per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti indicati nell'articolo 1, comma 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. La disposizione inoltre prevede che all'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Viene infine previsto che gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.

Art. 41
(Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)

In materia di lavoro vengono semplificati molti adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti. È prevista l'abrogazione dell'obbligo del lavoratore di consegnare le dimissioni volontarie presso il Ministero del lavoro, nonché l'abrogazione del libro matricola. E' istituito il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori (subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, i lavoratori in somministrazione e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo). Viene inoltre prevista una norma che semplifica la tenuta dei documenti di lavoro che consente, in certi casi espressamente previsti, che i documenti dei datori di lavoro possano essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri soggetti tassativamente individuati.

Art. 42
(Accesso agli elenchi dei contribuenti)

Al fine di attuare il principio di trasparenza nei rapporti fiscali, in coerenza con quanto previsto dalla disciplina comunitaria, sono introdotte alcune modifiche al D.P.R n.600 del 1973. In particolare, l'articolo prevede che gli elenchi dei contribuenti siano depositati per un anno sia presso l'Ufficio delle imposte che presso i comuni interessati e che, in tale periodo, ne è consentita l'estrazione di copia in conformità alla disciplina sul diritto di accesso. Viene previsto, inoltre, che fuori dai casi disciplinati, la diffusione degli elenchi, al di là delle ipotesi in cui costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa.

Art. 43
(Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa)

Al fine di favorire gli investimenti e lo sviluppo d'impresa, la norma assegna al Ministro dello sviluppo economico il compito di stabilire con decreto i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

Tale decreto dovrà essere adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Dalla entrata in vigore del presente decreto non potranno più essere presentate domande per l'accesso ad agevolazioni ed incentivi basate sulle previsioni in materia di contratti di programma (art. 2, comma 203 lett. e), legge n. 662 del 1996).

Vengono altresì affidati al Ministero dello Sviluppo economico compiti direttivi, di vigilanza e verifica sugli interventi di sostegno ai finanziamenti. Per la realizzazione degli interventi in questione vengono individuate le risorse finanziarie per l'utilizzo delle quali il Ministro si avvarrà della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti.

A fini di semplificazione normativa viene disposta l'abrogazione di talune disposizioni in materia.

Art. 44

(Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria)

L'articolo prevede misure di semplificazione e riordino delle procedure relative all'erogazione di contributi all'editoria, da attuarsi con regolamento di delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988.

Art. 45

(Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica)

L'articolo prevede la soppressione, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge, del SECIT (Servizio consultivo ed ispettivo tributario) ed il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Prevede altresì unitamente all'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo, la restituzione del personale amministrativo alle amministrazioni di appartenenza o, nel caso il personale appartenga al ruolo del MEF, l'assegnazione al Dipartimento delle Finanze.

CAPO VIII
PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 46

(Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione)

L'articolo interviene in materia di norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche prevedendo che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Per quanto concerne gli enti locali è previsto che gli stessi possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 47

(Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

L'articolo prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità relative al cumulo di impieghi e incarichi per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 48

(Risparmio energetico)

Viene previsto che le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.

Art. 49

(Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni)

L'articolo reca disposizioni volte a soddisfare le esigenze connesse con il fabbisogno ordinario delle pubbliche amministrazioni prevedendo che le stesse assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre la norma stabilisce che per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme

contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

CAPO IX GIUSTIZIA

Art. 50

(Cancellazione della causa dal ruolo)

L'articolo, nell'ambito di una disposizione volta a snellire il processo, prevede che se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Art. 51

(Comunicazioni e notificazioni per via telematica)

Due norme, concernenti le notifiche telematiche, prevedono in primo luogo che negli Albi forensi territoriali risulti, quando sarà attivato, l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, relativo all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e contabile.

L'articolo prevede anche che con decreto del Ministro della giustizia adottato sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, vengano individuati i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni in esame.

Art. 52

(Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia)

L'articolo reca disposizioni per il contenimento delle spese di giustizia. In particolare si prevede che ai fini della quantificazione dell'importo di applica la norma che stabilisce che il funzionario addetto quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. Inoltre la disposizione prevede che entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.

Art. 53

(Razionalizzazione del processo del lavoro)

Al fine di garantire una maggiore trasparenza e soprattutto tempi certi e per la decisione invece viene stabilito che, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il giudice non solo debba dare lettura del dispositivo ma debba esporre anche le ragioni di fatto e diritto della decisione. Per ottimizzare i tempi anche in casi particolarmente complessi deve essere fissato nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Art. 54

(Accelerazione del processo amministrativo)

Si tratta di norma di accelerazione dei processi amministrativi. E' altresì aggiunta una modifica alla legge sul Consiglio di Stato che permette al Presidente di variare le competenze delle Sezioni, aumentando quelle Giurisdizionali a scapito di quelle consultive (sempre rimanendo nel numero complessivo di sei e quindi senza oneri a carico del bilancio dello Stato) per adeguarle al diverso carico di lavoro tra giurisdizione e consultiva di verifica in periodi alterni. Infine è attribuito al Presidente il potere di determinare la composizione dell'adunanza plenaria che oggi è attribuito, al Consiglio di Presidenza.

Art. 55

(Accelerazione del contenzioso tributario)

Si tratta di norma di accelerazione dei processi di natura tributaria. Viene previsto che i processi pendenti per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore della presente norma in esame, gli uffici depositano presso la competente segreteria apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio.

Nel caso in cui manca tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.

Art. 56

(Disposizioni transitorie)

L'articolo prevede che le modificazioni al codice di procedura civile apportate dal presente decreto-legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

CAPO X PRIVATIZZAZIONI

Art. 57 *(Servizi di Cabotaggio)*

Attualmente molti servizi marittimi di interesse regionale vengono svolti dalla Tirrenia spa e da società da essa controllate sulla base di convenzioni stipulate con lo Stato in virtù di un assetto normativo ormai superato dalle recenti riforme legislative e costituzionali che hanno attribuito alle Regioni competenze quasi esclusive nel settore dei trasporti pubblici di interesse regionale.

La finalità della presente norma è quella, da un lato, di dare attuazione alle disposizioni del D. Lgs n. 422 del 1997 che prevedono il conferimento, da parte dello Stato alle Regioni, di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione anche nel settore dei servizi marittimi di interesse regionale, dall'altro lato, quella facilitare, nel contesto delle attività propedeutiche poste in essere ai fini della privatizzazione della Società Tirrenia e al fine di agevolare la privatizzazione della medesima, il trasferimento alle Regioni interessate delle azioni detenute dalla predetta Società nelle società svolgenti servizi di cabotaggio.

In particolare, al comma 1, viene disposto il trasferimento ex lege, alle Regioni, dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di servizi di cabotaggio. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da appositi contratti di servizio stipulati secondo criteri omogenei stabiliti dal CIPE. Il secondo comma provvede in ordine alla destinazione delle risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo e in ordine alla verifica di congruità ed efficienza della spesa statale .

Il terzo comma dispone in ordine ai trasferimenti di azioni e risorse alle Regioni interessate.

Infine, al quarto comma , si prevede la possibilità, da parte delle Regioni, di affidamento diretto dei servizi di cabotaggio a società di capitali in possesso dei requisiti richiesti, al fine, dall'ordinamento comunitario. Considerato che agli oneri del servizio pubblico si fa fronte con le risorse stanziare nel bilancio dello Stato, è opportuno che le società siano dotate di contabilità separata e che tutti i contratti di programma siano notificati alla Commissione che verificherà che gli importi riconosciuti alle società che svolgono un servizio pubblico non comportino sovracompensazione.

Art. 58

(Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali)

L'articolo reca disposizioni volte ad assicurare il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

A seguito dell'individuazione viene redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. Attraverso l'inserimento degli immobili nel piano si determina la loro la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e se ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni

Art. 59
(*Finmeccanica s.p.a.*)

La disposizione è diretta a consentire all'amministrazione per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione connesse all'esecuzione di possibili aumenti di capitale di Finmeccanica. La Società è infatti impegnata a sviluppare importanti iniziative di rafforzamento della propria presenza, in Italia e all'estero, nei settori strategici presidiati che potrebbero richiedere già nel corrente anno un finanziamento parziale attraverso il ricorso al mercato dei capitali.

In tale ambito, la partecipazione almeno parziale del socio pubblico di maggioranza relativa, oltre a preservare l'entità della quota di possesso, costituirebbe un importante segnale al mercato in sede di esecuzione dell'operazione di ricapitalizzazione.

La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato né effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto l'esborso per la sottoscrizione di nuove azioni verrebbe finanziato utilizzando risorse derivanti dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato. Tali risorse affluiscono ad apposita contabilità speciale e vengono utilizzate direttamente sulla stessa contabilità senza transitare per il bilancio dello Stato. Si tratta in effetti di partite finanziarie che si compensano corrispondenti a minori riserve disponibili di società controllate dallo Stato a fronte di maggiori partecipazioni a seguito della sottoscrizione di nuove azioni.

TITOLO III

STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

CAPO I

BILANCIO DELLO STATO

Art. 60

(Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica)

La norma prevede la riduzione delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, negli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.

A fini della quantificazione dell'ammontare complessivo della suddetta riduzione, occorre previamente precisare che per la definizione degli stanziamenti di bilancio iniziali si è tenuto conto anche degli effetti derivanti, per l'anno 2009, degli effetti delle modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Infatti, la relativa quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del medesimo comma 507, è stata portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio in applicazione del presente decreto-legge.

Ai fini di tale riduzione delle missioni, si è proceduto alla previa individuazione dell'insieme delle spese predeterminate per legge e del fabbisogno complessivo iscritto nel bilancio triennale a legislazione vigente 2009-2011, al netto, in particolare, della quota parte delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connessa a:

- stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
- spese per interessi;
- poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni;
- trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
- fondo ordinario delle università;
- ricerca;
- risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
- spese dipendenti da parametri stabiliti per legge o derivanti da accordi internazionali.
- fondi di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, i cui importi restano determinati da apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.

Rientrano nelle suddette tipologie di spesa non aggredibili altresì le risorse destinate alla Presidenza della Repubblica, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati. Sono state escluse, inoltre, le quote di spese di trasferimento ad enti ed organismi pubblici, relative ad oneri del personale.

Invece, si è proceduto alla riduzione delle risorse concernenti trasferimenti a favore degli enti territoriali, concernenti interventi in specifici settori non aventi natura non obbligatoria, peraltro con effetto esclusivo in termini di saldo netto da finanziare per quanto riguarda le quote considerate

strumentali al conseguimento degli obiettivi fissati per il rispetto del Patto di stabilità interno.

L'individuazione delle richiamate esclusioni risiede, in talune situazioni (come per le categorie di spesa degli ammortamenti, delle poste correttive e compensative delle entrate e dell'acquisizione di attività finanziarie), nella non rilevanza delle eventuali riduzioni ai fini degli effetti sull'indebitamento netto della P.A., ed in altri casi nella circostanza che la quantificazione della spesa non risulta essere sotto il diretto controllo dell'Amministrazione.

Pertanto, si è definita per differenza, la riduzione delle restanti spese, per un importo complessivo, in termini di saldo netto da finanziare, di euro 37.142 milioni per l'anno 2009, 37.176 milioni per l'anno 2010 e 37.562 milioni per l'anno 2011, ivi compresa la componente relativa a competenze predeterminate per legge, dei cui effetti si fornisce indicazione nel richiamato elenco 1.

Art. 61

(Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei Conti)

L'articolo prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali, prevedendo che l'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti.

Art. 62

(Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)

L'articolo prevede che a fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. Il divieto opera fino a che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, non venga individuata la tipologia degli strumenti finanziari derivati che possono essere stipulati.

Art. 63

(Esigenze prioritarie)

Comma 1 - Missioni internazionali di pace

Prevede una integrazione, di euro 90 milioni, dell'apposito fondo da ripartire istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3004), pari ad 1 miliardo di euro per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il rifinanziamento fino al 31 dicembre 2008 della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace in scadenza nel mese di agosto .

Comma 2 - Clausola salvaguardia Enti

Prevede che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008, consentendo, in sostanza, lo sblocco delle limitazioni gestionali relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

successive modificazioni, finalizzate a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai precedenti commi 483 e 620 della medesima legge 296/2006.

In sostanza, tale iniziativa esclude per l'anno 2008 il possibile ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino a concorrenza dell'importo indicato dal richiamato comma 483 (310 milioni di euro in termini di indebitamento netto), ove nel corso dell'esercizio si fossero accertate minori economie rispetto a quelle che si sarebbero dovute porre in essere attraverso il previsto procedimento volto al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche.

Comma 3 - Funzionamento istituzioni scolastiche

Si rende necessaria l'integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per consentire l'acquisto di beni e servizi indispensabili per il mantenimento di un livello minimo di efficienza delle funzioni amministrative e tecniche di dette istituzioni.

Tale incremento è reso indifferibile, altresì, in considerazione del significativo ammontare dei debiti pregressi accumulati che, in mancanza di intervento, subirebbe un ulteriore aumento con indubbie ricadute negative per l'operatività delle scuole statali.

Comma 4 - FS

Autorizza la spesa di 300 milioni per l'anno 2008 in favore del Gruppo Ferrovie dello Stato. La specifica destinazione del contributo sarà individuata con decreto interministeriale, sulla base di una valutazione delle esigenze più immediate delle società Trenitalia SpA e Rete Ferroviaria SpA.

L'effetto sui saldi di finanza pubblica si realizza nell'anno 2008 per l'intero ammontare dell'autorizzazione di spesa.

Comma 5 - ANAS s.p.a.

La norma è volta a consentire alla Società ANAS S.p.A. l'utilizzo, in via di anticipazione, delle disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti.

Tale utilizzo si deve peraltro commisurare alle attuali disponibilità di bilancio per l'anno 2008 per gli investimenti di competenza dell'ANAS, ammontanti a 1.050 milioni in termini di competenza e di cassa, che dovrebbero risultare integrate entro il limite di ulteriori 450 milioni di euro in esito al presumibile sblocco dell'importo accantonato ai sensi della vigente normativa in materia di TFR (articolo 1, comma 758, della legge 296 del 2006); tali risorse, peraltro, non possono essere rivolte al soddisfacimento di esigenze di pagamenti relativi ad opere in corso che hanno trovato in passato i loro finanziamenti.

In altri termini, ad ANAS viene consentito l'utilizzo di proprie risorse, le risorse finanziarie con vincolo di destinazione giacenti su conti di tesoreria intestati alla società, per il pagamento degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) relativi agli interventi inseriti nei contratti di programma precedenti al 2006, finanziati con i residui passivi provenienti dagli anni 2001 e 2002, in attesa dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio e con riserva di successivo reintegro.

Successivamente, potrà procedersi alla reiscrizione in bilancio di una quota dei residui passivi di provenienza 2001 e 2002 caduti in perenzione al 31.12.2007 (complessivamente pari a 3.236 milioni di euro), da destinare, tra l'altro, al reintegro delle suddette giacenze di tesoreria effettivamente utilizzate per far fronte ai pagamenti dei predetti SAL. Tale procedura andrà

realizzata nel prosieguo della gestione, garantendo comunque il rispetto – relativamente alle spese di investimento - delle stime inglobate nei tendenziali di spesa.

Comma 6 e 7 - Fondo per l'occupazione e Fondo nazionale per le Politiche sociali

Prevedono il rifinanziamento, rispettivamente, delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione, per euro 700 milioni per l'anno 2009, nonché dell'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, per 300 milioni di euro per l'anno 2009.

Comma 8 - Agevolazioni fiscali

Prevede lo stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, dell'importo di 500 milioni di euro, su apposito fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le risorse in argomento sono destinate al finanziamento di misure di proroga di agevolazioni fiscali attualmente vigenti, da adottare appositamente con successivi provvedimenti normativi. Al momento dell'adozione di detti provvedimenti, gli oneri – anche in termini di minori entrate - recati dagli stessi, troveranno copertura sulle risorse iscritte nel fondo, entro il limite massimo dell'importo di 500 milioni di euro.

Comma 9 - Finanziamento CONI

Prevede il rifinanziamento delle risorse attribuite al CONI per il proprio funzionamento, estendendo al triennio 2009-2011 il trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, attualmente quantificato in 450 milioni di euro fino al corrente esercizio dall'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Comma 10

Prevede il reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78 e 2.240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la copertura dei rinnovi contrattuali e degli adeguamenti retributivi del personale delle Amministrazioni statali.

Comma 11 - INAIL

La norma prevede una deroga al divieto per gli enti previdenziali di operare investimenti in forma diretta, e quindi con effetto sull'indebitamento netto del Conto delle Amministrazioni pubbliche disposto a decorrere dal 2008 dall'articolo 2, comma 488, della legge n. 244/2007. Viene infatti autorizzato l'Inail a operare in forma diretta per la realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni per il solo 2008.

Conseguentemente si determina un peggioramento dell'indebitamento netto di pari importo con invarianza del fabbisogno considerato che l'Inail era comunque autorizzato, nel limite previsto dalla legge, ad effettuare investimenti in forma indiretta.

Comma 12- Fondo sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale

La disposizione ripristina l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 304 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, soppressa dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. La norma prevede l'istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale con una dotazione finanziaria pari a 113 milioni di euro per l'anno 2008, a 130 milioni di euro per l'anno 2009 e a 110 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

CAPO II CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 64

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

La norma è finalizzata a ridurre, nel triennio 2009-2011, di un punto il gap esistente tra il rapporto medio alunni-docente esistente in Italia ed il corrispondente rapporto medio degli altri paesi europei; inoltre è previsto il decremento delle dotazioni organiche del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) nella misura complessiva del 17 per cento.

Detti obiettivi, dovranno realizzarsi nel triennio 2009-2011, mediante l'adozione di un piano triennale (2009-2011) che preveda interventi strutturali finalizzati al conseguimento delle economie indicate al comma 6.

Art. 65

(Forze armate)

L'attuale assetto delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) è stato delineato da tre corpi normativi: la legge n. 331/2000, il decreto legislativo n. 215/2001 e la legge n. 226/2004 che hanno definitivamente sospeso il servizio di leva obbligatorio, con il conseguente incremento del personale volontario a tempo determinato. Il livello di forza ritenuto adeguato è stato fissato in 190.000 unità complessive ripartite in personale a tempo indeterminato (ufficiali, ruolo marescialli, ruolo sergenti e ruolo dei volontari in servizio permanente), nonché personale a tempo determinato (volontari in ferma prefissata). In particolare, la legge n. 331/2000 ha previsto i conseguenti oneri dal 2000 al 2020 e la legge n. 226/2004 dal 2005 al 2021 (a regime, rispettivamente, dal 2020 e dal 2021). Tali oneri hanno subito una riduzione del 15% a decorrere dal 2007 (articolo 1, comma 570, della legge finanziaria 2007) ed un incremento di 30 milioni annui a decorrere dal 2008 (articolo 2, comma 71, della legge finanziaria 2008).

Le consistenze del personale e le dotazioni organiche vengono determinate annualmente con decreto di concerto Difesa-Economia-Funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento. Pertanto, in tale contesto potrebbero essere determinate le consistenze di personale sulla base di disponibilità più ridotte.

La riduzione delle risorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate è motivata dal fatto che l'attuale livello di forza fissato in 190.000 appare sovradimensionato tenuto conto:

- del processo di revisione organizzativa del Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007 ;
- dell'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 408, della legge finanziaria 2007.

Art. 66

(Turn over)

Con la presente disposizione vengono introdotte talune misure intese a contenere ulteriormente le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni in correlazione alle disposizioni di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle strutture e degli organici.

In sostanza, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le Agenzie, fatte salvi gli specifici programmi assunzionali già previsti dalla normativa vigente (in particolare per quanto riguarda i corpi di polizia il corpo nazionale dei vigili del fuoco e le agenzie fiscali), le procedure di mobilità e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato:

- Per l'anno 2009 nel limite del 10% delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente (rispetto al 20% previsto dall'art. 1 comma 523 della legge 296/2006). In tale anno potranno essere altresì disposte stabilizzazioni di personale nel limite del 10% del turn-over dell'anno precedente, in luogo del 40% previsto dall'art. 1 comma 526 della predetta legge 296/2006. L'omogeneizzazione di tale percentuale con quella relativa alle assunzioni è connessa al rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno.
- Per gli anni 2010 e 2011 nel limite del 20% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente (rispetto al 60% ed al 100% previsti, rispettivamente per il 2010 e per il 2011, dalla precedente normativa)
- Per l'anno 2012 nel limite del 50% del turn over (rispetto al 100% previsto dalla precedente normativa).
- A decorrere dall'anno 2013 al fine di dare carattere strutturale alle economie conseguite le assunzioni potranno avvenire nei limiti delle cessazioni avvenute nell'anno precedente (e non dei posti vacanti in organico).

Per gli anni interessati viene specificato che le disposizioni riguardano anche il personale in regime di diritto pubblico e che il limite è connesso sia al costo delle assunzioni rispetto alle economie dei cessati sia al numero delle unità da assumere rispetto alle unità cessate nell'anno precedente.

Viene inoltre disposta la soppressione dei fondi per le assunzioni in deroga già previsti per gli anni 2009 e 2010.

Le disposizioni di contenimento trovano applicazione, nel rispetto della specifica autonomia anche nei confronti delle università.

Per gli enti di ricerca, in relazione alla valenza strategica del settore per l'innovazione e lo sviluppo le assunzioni sono consentite nel limite delle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Art. 67

(Contrattazione integrativa)

La disposizione è rivolta a contenere le risorse destinate alla contrattazione integrativa delle Amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle università in attesa di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio.

La disposizione prevede, al comma 1, per la sola amministrazione economico- finanziaria una riduzione pari al 10% delle risorse determinate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79 e successive modificazioni e contestualmente destina una quota pari a 20 mln di euro, delle risorse suddette, al fondo di assistenza per i finanziari, di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

Con i commi 2 e 3 si è provveduto ad elencare, nell'allegato 1, le norme che prevedono assegnazioni di risorse aggiuntive rispetto a quelle preordinate dai rinnovi contrattuali di comparto, direttamente in favore dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, al fine della loro disapplicazione per l'anno 2009 e per la riduzione di una percentuale del 20% delle risorse ivi previste, con decorrenza dall'anno 2010.

Con il comma 4 si provvede ad estendere sia la disapplicazione, per l'anno 2009, a tutte le

norme speciali rivolte all'incremento dei Fondi per la retribuzione accessoria, anche se non indicate espressamente sia la riduzione delle risorse ivi previste, nella misura percentuale del 20% a decorrere dall'anno 2010. In tale estensione vengono ricomprese quelle relative alle Università.

Il comma 5 è rivolto a modificare il comma 189, dell'articolo 1 della legge 266/2005 con il quale viene fissato il tetto massimo dell'entità delle risorse assegnate per la contrattazione integrativa. In particolare viene ridotto del 10 per cento il predetto tetto massimo.

I suindicati commi, incidendo sui trattamenti accessori del personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, si applicano anche al personale con qualifica dirigenziale.

Il comma 6 dispone la riassegnazione delle somme provenienti dalle predette riduzioni di spesa.

Comma 7 - Le modifiche al procedimento di contrattazione collettiva intervengono per la messa a punto della tempistica e degli effetti della fase di controllo della compatibilità economica e finanziaria al fine di avere maggiore certezza dei costi e dei tempi di sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro. Nella predisposizione delle modifiche si è tenuto conto anche delle osservazioni sulle procedure di certificazione formulate dalle Corte dei Conti in sede di referto al Parlamento ex art. 47, comma 6, del d.lgs n. 165 del 2007 da ultimo ribadite dalle SS.RR. nell'adunanza del 26.5.08.

In particolare:

- Sotto il profilo della certezza dei costi viene introdotto il principio del carattere impeditivo della certificazione non positiva della Corte dei Conti;
- Sotto il profilo della certezza dei tempi, decorsi 15 giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran, si prevede che il parere del Comitato di settore e del Governo, espresso previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si intende reso favorevolmente consentendo alla procedura di proseguire l'iter con l'inoltro dell'ipotesi di accordo alla Corte dei Conti.

In relazione alle difficoltà applicative riscontrate in sede di applicazione della procedura attuale, come modificata dalla legge n. 296 del 2006, si prevede che tutti i termini indicati dalla disposizione sono intesi come giornate lavorative.

Il comma 8 prevede che in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della Pubblica Amministrazione, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, apposite specifiche informazioni certificate dagli organi di controllo, sulla contrattazione integrativa finalizzate anche alla verifica del rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente.

Il comma 9 stabilisce che le predette informazioni, da acquisire attraverso apposita scheda integrativa del modello di cui all'articolo 40 bis, comma 2 del d.lgs 165/2001, riguardano oltre i dati numerici sul rispetto dei vincoli finanziari relativi alle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, e l'evoluzione della consistenza dei fondi stessi, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno della qualità della prestazione.

Il comma 10 specifica che le predette informazioni fanno parte del referto annuale sul costo del lavoro presentato dalla Corte dei conti al Parlamento ai sensi del titolo V del d. lgs. n. 165 del 2001 ed individua specifiche misure sanzionatorie in caso di superamento dei vincoli finanziari nella gestione dei fondi della contrattazione integrativa in riferimento.

Il comma 11 prevede una specifica modalità di pubblicazione su Internet per assicurare un controllo diffuso su tali dati da parte dei cittadini.

Il comma 12 prevede una sanzione aggiuntiva a quella del mancato invio dei dati ai sensi del titolo V del d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di mancato adempimento alle prescrizioni della presente norma.

In sintesi il descritto intervento è diretto, attraverso un sistema di responsabilizzazione delle

Amministrazioni pubbliche, a concretizzare le economie previste da particolari disposizioni legislative che a tutt'oggi evidenziano difficoltà di pieno raggiungimento, in virtù di comportamenti elusivi o per l'individuazione di sistemi "extra fondo".

Pertanto, con i commi 8 e seguenti – che non producono nuovi risparmi - si propone un consolidamento del vigente sistema, funzionale al recupero dei margini di risparmio compromessi o a rischio, basato su principi di responsabilizzazione e deterrenza, principi poco sviluppati soprattutto nelle aree non sottoposte a controlli preventivi.

Inoltre si forniscono informazioni più puntuali, attraverso il referto al Parlamento, sull'entità delle risorse gestite nell'ambito del secondo livello di contrattazione.

Art. 68

(Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture)

La disposizione individua criteri più rigorosi da adottare in sede di attuazione del disposto di cui al comma 2-bis dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente la valutazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della perdurante utilità degli organismi collegiali previsti dal comma 1 dell'articolo stesso, al fine del raggiungimento dell'obiettivo da realizzare al termine del triennio 2009-2011, consistente nel trasferimento delle funzioni di tali organismi nell'ambito delle attività istituzionali delle Amministrazioni di competenza.

Inoltre, è rivolta ad eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali derivanti dall'esistenza presso le amministrazioni centrali e periferiche di talune strutture svolgenti attività a contenuto tecnico e ad elevata specializzazione che rientrano fra le funzioni istituzionali delle amministrazioni stesse.

Il comma 1 dell'articolo individua gli organismi che vanno esclusi dalla proroga di cui al citato comma 2-bis, ciò in quanto il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge istitutiva, oltre il termine di operatività, denota caratteri di inefficienza degli organismi in questione.

In primo luogo, in ordine all'efficacia della attività posta in essere dagli stessi, viene individuato un criterio in virtù del quale sono esclusi dalla proroga di cui al comma 2-bis gli organismi istituiti anteriormente al 30 giugno 2004 e che non abbiano raggiunto gli obiettivi e le finalità previsti dai relativi provvedimenti di istituzione.

Ugualmente, non può essere prorogata la durata di quegli organismi che se pur istituiti successivamente al 30 giugno 2004 non sono attivi dal punto di vista operativo da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Infine, non può essere prorogata la durata di quegli organismi le cui funzioni sono riconducibili ad attività istituzionali di uffici di struttura dirigenziale di primo e secondo livello. Qualora vi siano competenze di più amministrazioni viene prevista la possibilità di ricorrere alla conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241/ 90 .

Il comma 2 dell'articolo prevede la possibilità qualora gli organismi vengano riconosciuti utili, di concedere la proroga di cui al comma 2- bis dell'articolo 29 del decreto legge n.223/2006 per un periodo massimo di due anni. Inoltre il comma dispone che in sede di concessione della proroga dovranno prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti. In particolare le modalità di corresponsione dei predetti trattamenti dovranno privilegiare il ricorso a trattamenti collegati alla presenza quali "gettoni di presenza" in sostituzione dei compensi forfettari o onnicomprensivi.

Inoltre, al fine di contenere le spese relative ai trattamenti di missione per i componenti degli organismi di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 223/2006 va previsto l'obbligo di nomina, alla scadenza dei contratti, di membri la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

Il comma 3 dell'articolo dispone, sulla base dei predetti criteri un ulteriore contenimento della spesa in misura non inferiore a quello conseguito in applicazione dell'articolo 29 del decreto legge n.223/2006.

Il comma 4 prevede che la riduzione del trenta per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2006 dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, si applica anche agli organismi collegiali istituiti dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 223/2006.

Il comma 5 sopprime le strutture amministrative che svolgono attività riconducibili a funzioni istituzionali delle Amministrazioni dello Stato.

Al comma 6 vengono elencate alcune delle strutture che si intende sopprimere ai sensi del precedente **comma 5**.

Con il comma 7 le amministrazioni sono tenute a trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione dell'articolo.

Comma 8. La disposizione prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge si provvede al trasferimento delle funzioni. Dispone altresì, che i risparmi del presente articolo derivanti dalle risorse finanziarie destinate alle strutture citate vengono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Art. 69

(Progressione triennale)

L'ipotesi d'intervento prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la riduzione di un terzo del valore della progressione economica degli stipendi per classi ed aumenti periodici biennali delle categorie di personale di cui all'art.3 del D.L.vo n.165/2001 (magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate). Si tratta delle uniche categorie che mantengono, insieme alla scuola, un meccanismo retributivo con sviluppi automatici in ragione dell'anzianità di servizio. Il meccanismo di crescita, ancorché ridotto, appare sufficiente a garantire lo sviluppo economico delle retribuzioni.

ART. 70

(Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio)

La proposta in esame ha lo scopo di razionalizzare la spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione per la corresponsione del trattamento economico al personale a cui è stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie di cui alla Tabella "A" annessa al D.P.R. 30 dicembre, 1981, n. 834.

Attualmente al personale della Pubblica Amministrazione a cui sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio compete, oltre all'equo indennizzo, un beneficio economico aggiuntivo calcolato nella misura del 2.50% e del 1.25% prendendo a base il trattamento economico fondamentale.

La disposizione prevede, fermo restando il diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo, la soppressione delle norme che prevedono tale trattamento economico aggiuntivo.

Pertanto, le norme di cui si prevede la soppressione risalgono agli anni 20 quindi riferite ad una situazione ambientale lavorativa del pubblico dipendente con una normativa non attenta, come oggi, a garantire l'idoneità dei luoghi di lavoro.

Pertanto, il beneficio aggiuntivo che si vuole sopprimere non ha più ragione d'essere attesa l'attuale normativa di sicurezza sul lavoro.

Infine, l'intervento risponde anche ad un principio di uniformità retributiva, atteso che per alcune categorie di personale del Pubblico Impiego la disciplina è stata rivista dagli Accordi di Comparto, mentre per le FF.AA e i Corpi di polizia è rimessa all'originaria formulazione.

Art. 71

(Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

La norma, in primo luogo, introduce misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, prevedendo alcune misure finalizzate a riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello del settore privato. In particolare, la disposizione costituisce un disincentivo economico per tale tipologia di assenza, prevedendo, in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi e dalle normative di settore, la mancata corresponsione dell'indennità di amministrazione o indennità equivalenti per i primi dieci giorni di assenza, indipendentemente dalla durata della stessa. Vengono, inoltre, introdotte alcune modifiche intese a rendere più rigorosa l'attività di controllo dell'assenza.

In secondo luogo, la disposizione introduce alcune modifiche in materia di disciplina dei permessi retribuiti - che costituiscono una voce importante della mole complessiva delle assenze dal servizio - finalizzate ad un migliore temperamento delle necessità del dipendente con le esigenze di servizio. In particolare, viene stabilito che i permessi per particolari motivi familiari o personali introdotti dalla contrattazione collettiva, nonché quelli previsti dalla normativa a tutela delle persone portatrici di handicap grave, previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992, attualmente fruiti alternativamente in giorni o in ore, possano essere fruiti soltanto ad ore, fermi restando i tetti massimi già previsti dalle normative di settore.

Sempre ai fini di disincentivare comportamenti opportunistici, la disposizione prevede che l'assenza venga computata sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

A tal proposito, si segnala che l'intervento normativo proposto tiene conto anche dell'orientamento della Corte dei conti - Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Lazio - che ha evidenziato alcune criticità derivanti dall'attuale conteggio delle assenze per permessi retribuiti, rappresentando, altresì, l'urgenza di un intervento finalizzato a risolvere tali problematiche. La norma, pertanto, può essere letta in chiave sollecitatoria ai fini dell'individuazione ad opera delle parti, nelle sedi opportune, delle misure intese ad incentivare la presenza in servizio e a sanzionare i comportamenti fraudolenti, con l'obiettivo del recupero dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

Infine, la disposizione, nell'ottica del recupero della premialità delle politiche del personale e della produttività degli uffici pubblici, prevede la non corresponsione delle somme dei fondi di amministrazione o di ente in caso di assenza dal servizio, con l'eccezione espressa di quelle ipotesi di assenza maggiormente meritevoli di protezione.

Art. 72

(Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)

Il comma 1 è diretto alla progressiva riduzione del personale delle amministrazioni dello Stato (con esclusione della scuola) degli enti pubblici non economici, delle università e degli enti di ricerca, mediante l'introduzione di un nuovo istituto, l'esonero dal servizio, da attuare su base volontaria per il triennio 2009-2011. La posizione di esonero può essere riconosciuta solo al personale che si trovi nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. L'amministrazione ha facoltà di accedere alla richiesta sulla base di elementi criteri e condizioni oggettive precisati al comma 2 in particolare in relazione a processi di riorganizzazione e razionalizzazione ed a riduzioni di organico. I commi 3, 4 e 5 stabiliscono le condizioni relative al trattamento economico del personale interessato, il trattamento previdenziale e di quiescenza ed il regime delle incompatibilità con altre attività lavorative.

In particolare viene prevista una maggiorazione del trattamento economico temporaneo per i soggetti che durante tale periodo svolgono in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato opportunamente documentata e certificata.

Con il comma 6 viene previsto che, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal

collocamento in posizione di esonero dal servizio, le amministrazioni interessate possono procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni verranno scomutate da quelle consentite in tale anno.

Con il comma 7 la facoltà per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo già prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 503 del 1992 viene rimessa all'apprezzamento dell'Amministrazione che valuterà le istanze sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali tenendo conto della particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi pubblici. Con i commi da 8 a 10 vengono dettate disposizioni procedurali e transitorie.

Infine, con il comma 11 viene prevista la possibilità per le amministrazioni di risolvere, con preavviso di un anno, il rapporto di lavoro del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Con DPCM saranno regolate le particolari modalità attuative dei principi di tale disposizione per i comparti sicurezza e difesa, tenuto conto delle peculiarità ordinamentali.

Art. 73 (Part time)

Si tratta di due modifiche alla disciplina del part time nel pubblico impiego prevista dalla legge n. 662/1996, la cui applicazione ha creato negli anni non pochi problemi di funzionalità agli uffici delle amministrazioni, in particolare alle strutture periferiche, notoriamente sotto dimensionate per quanto concerne l'organico.

Con la prima proposta si intende modificare la disciplina relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attualmente oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo da parte del dipendente, per subordinare la trasformazione alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, effettuata in relazione alle esigenze dei servizi. In particolare, viene previsto che l'amministrazione possa respingere la domanda del dipendente quando la trasformazione arrechi pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione e non più, com'è attualmente, nella ristretta ipotesi del "grave" pregiudizio. Si prevede, altresì, una specifica disciplina transitoria per le domande in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

La seconda proposta intende incidere sulla destinazione delle economie derivanti dalle trasformazioni dei rapporti di lavoro in part time, prevedendo un incremento della quota di che sono destinate all'incentivazione della mobilità del personale. In particolare, a differenza dell'attuale formulazione, si propone che tale destinazione possa legittimamente avvenire limitatamente alle amministrazioni che dimostrino di aver adottato piani di mobilità e di riallocazione, mediante trasferimento di personale da una sede all'altra.

Le disposizioni introdotte non sono derogabili dagli accordi e contratti collettivi.

Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi)

Occorre intervenire con urgenza per completare il processo di riorganizzazione e di accorpamento delle amministrazioni centrali contenuto nelle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 tramite l'adozione delle necessarie misure strutturali finalizzate all'effettivo contenimento dei costi e alla razionalizzazione della spesa degli apparati pubblici centrali e periferici. Infatti, la situazione di sovradimensionamento dell'organizzazione pubblica è stata solo parzialmente contenuta dagli interventi, pur molto incisivi, previsti dai citati provvedimenti legislativi. In particolare,

l'incremento delle strutture di primo e di secondo livello cui si è assistito negli ultimi anni è risultato incoerente rispetto alle attribuzioni istituzionali e alle necessità relative ai servizi di supporto, determinando sovrapposizioni di competenze e duplicazione di uffici. Occorre, pertanto operare una riduzione degli uffici dirigenziali generali e non generali delle amministrazioni centrali in linea, peraltro, con il recente intervento di accorpamento dei Ministeri, tenuto anche conto del riordino degli enti previdenziali disposto dalla L.247/2007.

In coerenza con tale intervento e con la limitazione del *turn over* la disposizione prevede l'attuazione di un piano organico di interventi mirati all'ottimizzazione dei costi di personale nonché alla riduzione del relativo fabbisogno, da conseguire attraverso la contrazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al dieci per cento della spesa attualmente sostenuta e la riallocazione del personale adibito alle funzioni di supporto. Si provvede, altresì, alla razionalizzazione dei costi delle strutture amministrative attraverso la ridefinizione dell'organizzazione periferica.

Infine, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche, la norma dispone che la consistenza delle stesse venga provvisoriamente fissata al numero dei presenti in servizio.

Art. 75

(Autorità indipendenti)

L'articolo prevede che le Autorità indipendenti, in attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui all'art. 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base ai principi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nelle more delle attività di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i 45 giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Art. 76

(Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio)

Relazione tecnica

La norma reca una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali e delle camere di commercio.

In merito a tali misure si evidenzia che:

- il comma 1 non ha effetti diretti sotto l'ottica della finanza pubblica. Infatti, a legislazione vigente, le norme che impongono agli enti il contenimento delle spese di personale si pongono come strumentali rispetto all'obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno. Gli effetti finanziari della misura proposta sono pertanto destinati a incidere sui saldi calcolati per il suddetto patto. Si ritiene, in ogni caso, che l'impatto "anti – elusione" della norma possa offrire un significativo contributo nel raggiungimento del citato obiettivo;
- il comma 2 è destinato a produrre effetti positivi in termini di finanza pubblica, ma - non potendosi formulare ipotesi plausibili circa l'effettiva utilizzazione, da parte degli enti, della deroga attualmente prevista – appare preferibile non stimare un beneficio diretto per la finanza pubblica e considerare le minori spese che dovessero in concreto prodursi come destinate al miglioramento degli equilibri di bilancio degli enti;
- il comma 3 non produce effetti diretti in termini di finanza pubblica. Per gli enti sottoposti al patto di stabilità, infatti, la minore spesa che dovesse verificarsi contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi fissati dal patto medesimo. Per gli altri enti, il risparmio di spesa inciderebbe positivamente sui saldi di bilancio;

- il comma 4 non ha effetti diretti sotto l'ottica della finanza pubblica. Infatti, a legislazione vigente, le norme che impongono agli enti il contenimento delle spese di personale si pongono come strumentali rispetto all'obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno. Gli effetti finanziari della misura proposta sono pertanto destinati a incidere sui saldi calcolati per il suddetto patto. Si ritiene, in ogni caso, che l'impatto della norma possa offrire un significativo contributo nel raggiungimento del citato obiettivo, anche considerando l'effetto deterrente;
- i commi 5 e 6 e 7 non hanno effetti diretti sotto l'ottica della finanza pubblica. Infatti, a legislazione vigente, le norme che impongono agli enti il contenimento delle spese di personale si pongono come strumentali rispetto all'obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno. Gli effetti finanziari della misura proposta sono pertanto destinati a incidere sui saldi calcolati per il suddetto patto. Si ritiene, in ogni caso, che l'impatto della norma possa offrire un significativo contributo nel raggiungimento del citato obiettivo;
- il comma 8 non ha effetti diretti in termini di finanza pubblica. I risparmi di spesa che dovessero determinarsi sarebbero acquisiti ai bilanci degli enti, contribuendo al rispetto degli equilibri di bilancio dei medesimi.

CAPO III PATTO DI STABILITA' INTERNO

Art. 77 *(Patto di stabilità interno)*

L'articolo indica la cornice finanziaria entro la quale dovranno essere definite le disposizioni volte a disciplinare il nuovo patto di stabilità interno per regioni ed enti locali relativamente al triennio 2009/2011. Al fine di scontare gli effetti sui saldi, in attesa delle suddette disposizioni, è previsto l'accantonamento sui vari capitoli del bilancio statale di importi corrispondenti al contributo alla manovra degli enti territoriali.

Art. 78 *(Disposizioni urgenti per Roma capitale)*

L'articolo prevede la nomina del Sindaco del Comune di Roma quale Commissario Straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

Nelle more dell'approvazione del piano e tenuto conto della grave situazione di illiquidità che il Comune presenta, specie in ragione di rilevanti importi anticipati per conto di altre amministrazioni pubbliche, è prevista la concessione al Comune di Roma di un'anticipazione di 500 milioni di euro, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a valere sui futuri maggiori trasferimenti statali che dovranno essere attribuiti all'amministrazione comunale e che trovano copertura nel comma 10 dell'articolo relativo alle "esigenze prioritarie".

CAPO IV

SPESA SANITARIA E PER INVALIDITA'

Art. 79

(Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria)

Relazione tecnica

Le disposizioni, nel prevedere il concorso del settore sanitario alla realizzazione della complessiva manovra di finanza pubblica, stabiliscono per l'anno 2009 la conferma del livello di finanziamento già previsto dalla legislazione vigente e fissano per il periodo 2010 e 2011 un livello di finanziamento che sconta una manovra rispettivamente di 2.000 e 3.000 milioni di euro.

Gli effetti finanziari complessivi dell'articolo sono riassunti nella seguente *tabella*.

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
comma 1 Manovra		-2.000	-3.000		-2.000	-3.000
comma 2 Rinnovo convenzioni SSN (biennio 2006-2007)	184	69	69	184	69	69

Nel dettaglio, si evidenzia quanto segue.

COMMA 1 - La disposizione è diretta a confermare il livello di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale previsto dalla legislazione vigente per l'anno 2009 e a determinare il livello ordinario di finanziamento per il periodo 2010-2011, prevedendo, sulla base di una crescita rispetto all'anno 2009 agganciata alla dinamica del PIL nominale programmatico, una **manovra di 2.000 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.000 milioni di euro per l'anno 2011**. (cfr. *tabella 1*). Tale livello di finanziamento, che comprende tra l'altro gli oneri correlati al rinnovo dei contratti (per il personale dipendente) e delle convenzioni (per i medici convenzionati) sulla base dell'inflazione programmata (come confermata nella RUEF 2008, nella misura dell'1,5 annuo a decorrere dall'anno 2009), costituisce la base per il confronto con le regioni per la verifica degli andamenti della spesa sanitaria **corrente** che, come è noto, costituisce un aggregato diverso rispetto alla spesa sanitaria in termini di PA. La differenza dei due aggregati risiede nell'insieme degli enti di riferimento, nei valori di spesa considerati, nei criteri di classificazione dei predetti valori di spesa e nelle fonti della rilevazione.

Nei conti della PA il livello di spesa tendenziale per il triennio 2009-2011 è rispettivamente pari a 111.592, 116.007 e 120.656 milioni di euro. Il predetto livello sconta la piena realizzazione delle manovre di contenimento della spesa da parte delle regioni sottoposte ai Piani di rientro, nonché la piena efficacia della manovra prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (ticket ed interventi per il contenimento della spesa farmaceutica). Viceversa, con riferimento agli oneri contrattuali da lavoro dipendente, sconta esclusivamente la vacanza contrattuale in coerenza con le regole di contabilizzazione previste.

Il differenziale fra la spesa e il livello del finanziamento è coperto dalle regioni con le maggiori entrate proprie del settore sanitario, le partecipazioni delle regioni a statuto speciale e coperture di bilancio, ivi comprese quelle derivanti dall'attivazione della leva fiscale.

Di fatto la manovra scontata nella fissazione del livello del finanziamento corrente per il periodo

2010 e 2011 comporterà un effetto in termini di PA, in quanto le regioni, per garantire l'equilibrio di bilancio nel settore, dovranno necessariamente adottare misure di contenimento della spesa, ovvero coperture con risorse di bilancio extrasanitarie. Qualora la manovra si realizzasse interamente sul versante della spesa, il valore tendenziale dei conti della PA sarebbe rideterminato per gli anni 2010 e 2011 rispettivamente in 114.007 e 117.656 milioni di euro.

In ogni caso, qualora le regioni non provvedessero alla copertura degli eventuali disavanzi sanitari, resta fermo, quale estrema conseguenza, il meccanismo dell'automatismo fiscale.

Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso delle regioni al "maggior finanziamento", inteso come livello differenziale rispetto al valore previsto per il 2009, è condizionato alla sottoscrizione di una specifica intesa Stato-Regioni.

Comma 2 - al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006- 2007, si prevede di incrementare il livello del finanziamento cui concorre lo Stato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Ciò in quanto il livello di finanziamento ordinario è parametrato al riconoscimento dell'inflazione programmata, nel mentre con tale disposizione al personale convenzionato viene riconosciuto, in analogia con quanto è avvenuto per il personale dipendente, un trattamento economico superiore. Il predetto incremento è anche finalizzato all'attuazione del Progetto Tessera sanitaria, con particolare riferimento al collegamento telematico in rete dei medici e alla realizzazione della ricetta elettronica.

Art. 80

(Piano straordinario di verifica delle invalidità civili)

Relazione tecnica

La disposizione prevede l'attuazione da parte dell'INPS , dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

Tenuto conto:

- dell'esperienza circa i risultati di analoghi Piani effettuati in passato. Con l'articolo 52 della legge n. 449/97 è stato programmato un piano di verifica straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile da attuarsi in 9 mesi (dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999) e con l'articolo 37 della legge n. 448/98 il predetto piano straordinario di verifica è stato prorogato e ampliato al 31 dicembre 2000 per altri circa 100.000 accertamenti di verifica;
- della circostanza che già gli andamenti previsti a normativa vigente per la spesa per invalidità civile scontano anche gli effetti di miglioramento dell'attività di controllo, verifica e presenza dell'amministrazione in sede giudiziale che potrà derivare nell'accorpamento complessivo delle funzioni presso l'INPS conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003 e dell' articolo 10 del decreto-legge n. 203/2005, convertito con modificazioni con legge n. 248/2005 e relativo d.p.c.m. attuativo, il quale è stato emanato nel corso del 2007 con decorrenza dal 1° aprile 2007 (d.p.c.m. 30 marzo 2007, in G.U. n. 121 del 26/5/2007);
- della circostanza che il dimensionamento del piano straordinario di verifica (per circa 200.000 accertamenti nell'anno 2009) è stato effettuato in misura da non compromettere e sovrapporsi all'attività ordinaria (e al relativo potenziamento in atto) di verifica e controllo, in modo tale che effettivamente lo stesso piano costituisca uno strumento di razionalizzazione della spesa aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e

dall'ordinaria attività amministrativa;

dalla disposizione conseguono i seguenti effetti di economie:

Stima economie
(valori in mln di euro)

2009	2010	2011
100	100	100

Art. 81

Settori petroliferi e del gas

Commi da 1 a 15 - Coltivazione degli idrocarburi: ulteriore aliquota di prodotto e acconto sul valore delle aliquote

Le disposizioni in esame prevedono:

1. una ulteriore aliquota di produzione che si incrementa in modo progressivo, da corrispondere allo Stato, variabile in funzione dell'andamento delle quotazioni petrolifere;
2. l'acconto sulla aliquota di produzione ordinaria a beneficio di Stato, Regioni a statuto ordinario e Comuni, che sarebbe diversamente liquidata nell'anno successivo. Più in particolare, alle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi di competenza dello Stato, delle regioni a statuto ordinario e dei comuni è sostanzialmente estesa la disciplina dei versamenti in acconto prevista ai fini delle imposte sul reddito.

Per quanto riguarda il punto 1), si evidenzia che l'ulteriore aliquota di produzione è determinata in funzione dell'andamento delle quotazioni degli idrocarburi: in particolare per l'olio il raffronto è fatto con la quotazione media del Brent del 2007, pari a 75 U\$ al barile equivalenti a 55 euro al cambio medio 2007, e per il gas utilizzando la media dell'indice QE (quota energia) nel 2007 pari a 0,217 euro per metro cubo standard.

Alle attuali quotazioni petrolifere (media Brent del mese di maggio 2008 pari a 123 U\$ al barile corrispondenti a 79 euro al cambio medio dello stesso periodo; indice QE del primo trimestre 2008 pari a 0,243 euro per metro cubo standard) e sulla base della produzione nazionale di idrocarburi nel 2007 (gas al netto Sicilia migliaia smc: 9.310.773; olio al netto Sicilia migliaia di barili: 39.185) il gettito aggiuntivo annuo derivato dalla ulteriore aliquota di produzione è stimato in circa **300** milioni di euro di cassa dal 2009.

Per quanto riguarda il punto 2), invece, è previsto che a partire dal 2008 verrà anticipato il gettito dovuto per l'anno in corso versando nel mese di novembre il 100% del valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno precedente.

Sulla base dei dati 2007, l'acconto sul valore delle aliquote di prodotto per il 2008, da liquidare a Novembre 2008, si stima pari a circa **200** milioni di euro, che confluiscono nel fondo di solidarietà per i ceti meno abbienti.

Commi da 16 a 18 - Addizionale Ires settore energetico

La normativa introduce un'addizionale IRES di 5,5 punti percentuali, dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sull'importo del reddito complessivo netto dei soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- c) produzione e distribuzione di energia elettrica.

Utilizzando il modello previsionale IRES, dati Unico 2005 (anno di imposta 2004) aggiornato alla normativa della Legge Finanziaria 2008, sono stati selezionati i contribuenti rientranti nei settori in oggetto che abbiano presentato ricavi nel periodo di imposta precedente superiore a 10 milioni euro. Per i contribuenti non facenti parte di un consolidato nazionale è stata applicata una aliquota IRES del 33% (aliquota ordinaria IRES 27,5% + 5,5% addizionale IRES).

Nel caso di contribuenti facenti parte di un consolidato nazionale si è proceduto nel seguente modo:

1. sono stati individuati i redditi positivi apportati al consolidato (quadro GN o GC) dai partecipanti rientranti nei settori in oggetto;
2. è stato valutato il peso relativo dei redditi positivi apportati da tali soggetti rispetto al totale dei redditi positivi apportati allo stesso gruppo fiscale;
3. nel caso di reddito imponibile positivo del gruppo, determinato nei modi ordinari (quadro CN), è stata applicata l'addizionale IRES del 5,5% sulla quota parte del reddito imponibile positivo del gruppo riconducibile alle attività su menzionate, determinata in base a quanto indicato nel punto 2.

Sulla base delle suddette ipotesi il recupero di gettito annuo di competenza si stima pari a circa **849 milioni di euro**.

In termini di cassa si avranno i seguenti effetti:

CASSA	2008	2009	2010	2011
IRES	0	1.698	849	849

milioni di euro

Commi da 19 a 25 - Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas

La disposizione in esame prevede che le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle rimanenze iniziali concorrono a formare il reddito delle imprese considerate secondo il metodo della media ponderata o FIFO. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs 38/2005 i maggiori valori delle rimanenze finali non concorrono alla formazione del reddito e sono soggetti ad una imposta sostitutiva, sia ai fini IRES che IRAP, pari al 16%. La norma individua le seguenti attività interessate dall'intervento:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

.La disposizione, relativamente alle imprese attive nelle attività di:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale;

introduce l'obbligo della valutazione secondo il metodo della media ponderata o FIFO delle rimanenze producendo un incremento dei valori di tali rimanenze. Per poter procedere alle stime sono stati utilizzati come parametri di riferimento i valori indicati dalle imprese dei settori in oggetto, interessate nel passaggio ai principi contabili internazionali nel quadro RV del modello Unico 2007, anno di imposta 2006. Da tali dati risulta un maggior valore pari a 1.990 milioni di euro per rimanenze valutate al FIFO rispetto ai valori fiscali. Tali importi rappresentano la base imponibile della imposta sostitutiva per i soggetti IAS.

Il magazzino civilistico di tali soggetti indicato nel quadro RS è stato messo a confronto con il magazzino di tutti i soggetti interessati compresi quelli che non hanno utilizzato gli IAS. I soggetti IAS presentano una rivalutazione media del 73%. Utilizzando lo stesso coefficiente di rivalutazione, calcolato sulle imprese IAS, i maggiori valori per gli altri contribuenti sono stimati pari a circa 2.460 milioni di euro.

Conseguentemente l'imposta sostitutiva del 16% produce un gettito pari a circa **712 milioni di euro** ($4.450 \times 16\%$). Si ipotizza il pagamento dell'imposta sostitutiva in tre rate di uguale importo, sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3%, ne consegue un andamento di cassa come di seguito indicato:

CASSA	2008	2009	2010	2011
Imposta sostitutiva	237	244	252	0

milioni di euro

I valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano fiscalmente riconosciuti dall'esercizio successivo con una possibile riduzione del reddito di impresa con conseguente riduzione di gettito negli esercizi successivi di difficile quantificazione.

Commi da 26 a 28 - Conferimento concessionari coltivazioni idrocarburi

La disposizione in esame prevede il conferimento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari all'uno per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi.

Il versamento all'Erario, pari al valore del prodotto calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso, deve essere effettuato a decorrere dal 2009.

Per effettuare la stima della produzione nazionale petrolifera si è partiti dal dato del Ministero dello Sviluppo Economico – Bilancio Energetico Nazionale 2006; è stata rilevata per tale anno una produzione di 5,769 mln di tonnellate equivalenti, pari a circa 42,7 milioni di barili.

Assumendo che il prezzo attuale (pari ad 87,7€ per barile) equivalga al prezzo medio che sarà rilevato per il periodo intercorrente dal 1° Luglio 2008 al 30 Giugno 2009, applicando il conferimento dell'1%, si genera un maggior gettito di circa **40 milioni di euro**.

	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>Petrolio</i>	0	40	40	40

Milioni di euro

Commi da 29 a 31- Istituzione fondo di solidarietà per i ceti meno abbienti

Al comma 29 è prevista l'istituzione di un fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. Le risorse destinate al fondo, attualmente, ammontano a **260 milioni di euro** (200 milioni di euro dall'art. 2 e 60 milioni di euro dall'art. 25) per il 2008 e **17,4 milioni di euro** (art. 14) per gli anni 2009 e 2010.

Il decreto stabilisce che il finanziamento per l'istituzione del fondo sia alimentato dalle maggiori entrate previste dall'art. 81, commi da 8 a 15, art. 82, commi da 17 a 22 e art. 83, comma 18 del presente decreto.

Di seguito si riportano gli effetti di cassa per il triennio 2008-2010:

CASSA	2008	2009	2010
	- 260	- 17,4	- 17,4

Ammontari espressi in milioni di euro

Tuttavia, nel fondo suindicato vengono iscritti, al momento, soltanto **200 milioni di euro per l'anno 2008**, connessi alla misura di cui dall'art. 81, commi da 8 a 15. Invece, i **60 milioni di euro per il 2008** rivenienti dall'articolo 27 saranno iscritti, contestualmente alla relativa entrata, in sede di effettuazione della riassegnazione prevista dallo stesso articolo; i **17,4 milioni per gli anni 2009 e 2010**, di cui all'articolo 16, saranno iscritti a seguito dell'emanazione del decreto non regolamentare previsto dall'articolo medesimo, con il quale saranno stabiliti termini e modalità per la destinazione al fondo sopra richiamato del 5 per cento dell'utile netto delle cooperative a mutualità prevalente.

Art 82

Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari “familiari” e cooperative

Commi da 1 a 5 - Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini Ires ed Irap

La normativa prevede che una quota pari al 4 per cento degli interessi passivi dei soggetti appartenenti al settore dell'intermediazione monetaria siano indeducibili sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, inoltre, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 2008, la parte degli interessi indeducibili sono fissati nella quota del 3 per cento.

Per quanto attiene i contribuenti banche la stima della porzione di interessi passivi indeducibili è stata ottenuta utilizzando le previsioni per il 2008, 2009 e 2010 (stime Centro Studi e Ricerche ABI su fonte Banca d'Italia-2007) degli interessi passivi, pari a circa 100 miliardi di euro per il 2008, 109 miliardi di euro per il 2009 e 118 miliardi di euro per il 2010.

Conseguentemente, la quota di interessi passivi indeducibili per i soggetti appartenenti al settore bancario sarebbe pari a circa 3.000 milioni di euro (100.000 X 3%) per il periodo d'imposta in corso al 2008, pari a circa 4.360 (109.000 X 4%) milioni di euro per il 2009 e pari a circa 4.720 (118.000 X 4%) milioni di euro per il 2010.

Nell'ipotesi che la compensazione nel consolidato fiscale permetta un abbattimento degli interessi indeducibili nella misura del 20%, la quota di interessi passivi indeducibili sarebbe pari a circa 2.400 milioni di euro ($100.000 \times 80\% \times 3\%$) per il 2008, pari a circa 3.488 milioni di euro ($109.000 \times 80\% \times 4\%$) per il 2009 e pari a circa 3.776 euro ($118.000 \times 80\% \times 4\%$) a partire dal 2010.

Ad un'aliquota media IRES del 26% il recupero di gettito di competenza sarebbe pari a circa **624 milioni di euro, 907 milioni di euro e 982 milioni di euro**, rispettivamente per il 2008, 2009 ed a partire dal 2010; ai fini IRAP la riduzione dovuta al consolidato nazionale non ha effetti e con un'aliquota media dei settori interessati del 4,58%, il recupero di gettito di competenza sarebbe pari a circa **137,4 milioni di euro, 199,7 milioni di euro e 216,2 milioni di euro**, rispettivamente per il 2008, 2009 ed a partire dal 2010.

Per i soggetti esercenti attività di intermediazione finanziaria e monetaria, non banche, e le assicurazioni, gli interessi passivi sono stati stimati in base alle risultanze dei dati dichiarati nel modello Unico 2006 anno di imposta 2005, pari a circa 14,4 miliardi di euro da cui interessi passivi indeducibili pari a circa 432 milioni di euro ($14.400 \times 3\%$) e pari a circa 576 milioni di euro ($14.400 \times 4\%$).

Nell'ipotesi che la compensazione nel consolidato fiscale permetta un abbattimento degli interessi indeducibili nella misura del 20%, la quota di interessi passivi indeducibili sarebbe pari a circa 346 milioni di euro ($14.400 \times 80\% \times 3\%$) per il 2008 e 461 milioni di euro ($14.400 \times 80\% \times 4\%$).

Ad un'aliquota media IRES del 26% il recupero di gettito di competenza sarebbe pari a circa **90 milioni di euro** per il 2008 e pari a circa **120 milioni di euro** a partire dal 2009; ai fini IRAP la riduzione dovuta al consolidato nazionale non ha effetti e con una aliquota media dei settori interessati del 4,58% il recupero di gettito di competenza sarebbe pari a circa **19,8 milioni di euro** per il 2008 e pari a circa **26,4 milioni di euro** a partire dal 2009

Ai fini del calcolo dell'acconto, prevedendo la normativa per il 2008 l'anticipo degli effetti della norma in oggetto e tenendo conto sia del ridotto numero di contribuenti interessati che della loro maggiore redditività si ritiene opportuno utilizzare percentuali superiori a quelle ordinariamente utilizzate. Pertanto è stata utilizzata la percentuale del 100% ai fini dell'acconto IRES e del 100% ai fini IRAP.

Di seguito si riportano gli effetti di cassa:

CASSA		2008	2009	2010	2011
Banche	IRES	624	624	1.190	1.057
	IRAP	137	137	262	233
Altri intermediari finanziari ed assicurazioni	IRES	90	90	150	120
	IRAP	20	20	32	26
TOTALE	IRES	714	714	1.340	1.177
	IRAP	157	157	294	259

Ammontari espressi in milioni di euro

La disposizione che sterilizza gli effetti dell'inededucibilità per gli interessi passivi relativi a finanziamenti infragruppo tra soggetti inclusi nel consolidato è finalizzata a stemperare l'intervento sugli interessi passivi. Essa riconosce la deducibilità integrale degli interessi passivi infragruppo, limitatamente a quelli che trovano capienza negli interessi corrisposti a soggetti estranei al gruppo.

Così come concepita la disposizione tende ad evitare duplicazioni della indeducibilità. Ma non la evita in modo assoluto: infatti, in caso di successivi finanziamenti a cascata all'interno del gruppo, gli ulteriori interessi passivi corrisposti restano soggetti all'ineducibilità parziale.

Commi da 6 a 8 Deducibilità della variazione della riserva sinistri

La normativa prevede la modifica della deducibilità nell'esercizio della variazione della riserva sinistri relativamente ai contratti di assicurazione (rami danni) per la quota considerata di lungo periodo dal 60% al 30%. Le eccedenze non sono più riportabili nei nove esercizi successivi ma nei diciotto esercizi successivi, allungando il periodo di riportabilità delle eccedenze. La modifica proposta interviene anche sui "noni pregressi", che dal 2008 saranno deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione. Inoltre alla lettera c) si stabilisce che viene considerato di lungo periodo il 75% della riserva sinistri, rispetto al precedente 50%.

Dai dati rilevati dal modello Unico 2006 (anno di imposta 2005) si desume che i "noni pregressi" ex art. 111 ammontano a circa 277 milioni di euro, mentre l'eccedenza dell'anno ex art.111 deducibile in noni è pari a circa 343 milioni di euro. Per effettuare la stima è stato considerato un tasso di crescita prudenziale di tali eccedenze pari al 3% annuo.

Per ciò che attiene ai "noni pregressi", è stato ipotizzato che l'importo rilevato contenga i noni dei nove anni precedenti, con un nono medio pari a circa 31 milioni di euro. I nuovi "diciottesimi" sono stati stimati frazionando i noni pregressi per gli anni che vanno dall'ipotetico anno di formazione fino al diciottesimo anno successivo. In maniera esemplificativa, a legislazione vigente i "noni pregressi" dedotti nell'anno risultano essere pari a circa 277 milioni di euro (tab.1). A legislazione proposta tali "noni pregressi" devono essere ricalcolati singolarmente fino a raggiungere i diciotto anni dall'anno di formazione per un importo stimato il primo anno pari a circa 92 milioni di euro (tab.2).

Tab. 1 – Noni pregressi (esempio primi 4 anni)

Anno	t	t+1	t+2	t+3
Nono formato nel t-1	31	31	31	31
Nono formato nel t-2	31	31	31	31
Nono formato nel t-3	31	31	31	31
Nono formato nel t-4	31	31	31	31
Nono formato nel t-5	31	31	31	31
Nono formato nel t-6	31	31	31	31
Nono formato nel t-7	31	31	31	
Nono formato nel t-8	31	31		
Nono formato nel	31			

t-9				
TOTALE	277	246	215	185

Milioni di euro

Tab. 2 – Noni pregressi (esempio primi 4 anni)

Anno	t	t+1	t+2	t+3
Nono formato nel t-1	15	15	15	15
Nono formato nel t-2	14	14	14	14
Nono formato nel t-3	13	13	13	13
Nono formato nel t-4	12	12	12	12
Nono formato nel t-5	11	11	11	11
Nono formato nel t-6	9	9	9	9
Nono formato nel t-7	8	8	8	8
Nono formato nel t-8	6	6	6	6
Nono formato nel t-9	3	3	3	3
TOTALE	92	92	92	92

Milioni di euro

Le eccedenze dell'anno a legislazione vigente avrebbero prodotto noni per un importo pari a circa 38 milioni di euro, incrementato negli anni successivi in base al tasso di crescita; a legislazione proposta la riduzione della deducibilità ex art. 111 dal 60% al 30% produce, in combinazione con l'innalzamento al 75% della quota considerata di lungo periodo, un importo non deducibile nell'anno che sarà tuttavia riportabile negli esercizi successivi in diciottesimi, per un importo annuo pari a circa 50 milioni di euro. La minore deducibilità nel primo esercizio di applicazione, per variazione della deducibilità della quota di lungo periodo in combinazione con l'aumento dal 50% al 75% della stessa, è pari a circa 560 milioni di euro. La minore deducibilità dovuta al ricalcolo dei "noni pregressi" è pari a circa 185 milioni di euro.

Tenendo conto anche delle ipotesi di crescita indicate, il recupero di gettito di competenza ai fini IRES ad una aliquota media del 26% si stima pari a:

COMPETENZA	2008	2009	2010	2011
IRES	193	186	179	173

Ammontari espressi in milioni di euro

Ai fini del calcolo dell'acconto la normativa prevede per il 2008 l'anticipo degli effetti della norma in oggetto.

Ai fini del calcolo dell'acconto dal 2008 (tenuto conto sia del ridotto numero di contribuenti interessati che della loro maggiore redditività) si ritiene opportuno utilizzare percentuali superiori a quelle ordinariamente utilizzate. Pertanto è stata utilizzata la percentuale del 100% ai fini dell'acconto IRES.

Di seguito si riportano gli effetti di cassa:

CASSA	2008	2009	2010	2011
IRES	193	186	179	173

Ammontari espressi in milioni di euro

Commi 9 e 10 -Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni

Il Decreto Legge 29/11/ 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 2004, n. 307 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica – ha introdotto l'obbligo di versamento a titolo di acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e dell'imposta sulle assicurazioni.

Esso prevede, all'art. 4, per le banche, le Poste italiane SpA e gli altri enti e società finanziarie indicate all'art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 , il pagamento di un acconto dell'imposta di bollo pari al **70%** dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'art. 15.

Prevede altresì, all'art. 6, che gli assicuratori versino a titolo di acconto dell'imposta sulle assicurazioni una somma pari al **12,5%** dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Il versamento, a titolo di acconto, dell'imposta sulle assicurazioni liquidata nell'anno precedente da parte delle imprese di assicurazione va effettuato mediante modello F23 entro il mese di novembre utilizzando il codice tributo 526T.

Analogamente, il versamento dell'acconto da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, va effettuato mediante modello F23 entro il mese di novembre utilizzando il codice tributo 455T.

Ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla disposizione in esame, dalla fonte "Osservatorio delle Entrate" sono stati considerati i versamenti effettuati mediante modello F23 con i codici tributo 455T (Imposta di bollo) e 526T (imposta sulle assicurazioni).

L'acconto dell'imposta di bollo per il 2007 è stato pari a **1.280** milioni di euro mentre l'analogo acconto dell'imposta sulle assicurazioni è stato pari a **353** milioni di euro.

L'aumento della percentuale di acconto dell'imposta di bollo all'75% si stima possa portare ad un maggior gettito, nel 2008, pari a:

$$(1.280 / 70 * 75) - 1.280 = \mathbf{91 \text{ milioni}}$$
 di euro

Per il 2009 il recupero di gettito sarà:

$$((1.280 / 70 * 85) - 1.280) - 91 = \mathbf{183 \text{ milioni}}$$
 di euro

Per il 2010 il recupero di gettito sarà:

$$((1.280 / 70 * 95) - 1.280) - 274 = \mathbf{183 \text{ milioni}}$$
 di euro

Con riferimento all'imposta sulle assicurazioni, il maggior gettito per il 2008 sarà pari a

$$(353 / 12,5 * 14) - 353 = \mathbf{42 \text{ milioni}}$$
 di euro

Per il 2009 il recupero di gettito sarà:

$$((353 / 12,5 * 30) - 353) - 42 = \mathbf{452 \text{ milioni}}$$
 di euro

Per il 2010 il recupero di gettito sarà:

$$((353 / 12,5 * 40) - 353) - 494 = \mathbf{283 \text{ milioni}}$$
 di euro

Dall'anno 2011 il provvedimento entra a regime con effetti pari a zero.

Gli effetti sono riassunti nella seguente tabella:

CASSA	2008	2009	2010
<i>Imposta di bollo</i>	91	183	183
<i>Imposta sulle assicurazioni</i>	42	452	283
TOTALE	133	635	466

Milioni di euro

Commi da 11 a 13 - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti

L'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato da D. Lgs n. 344/2003 e dal DL del 30/09/2005 n. 203 art. 6, definisce le regole di deducibilità delle svalutazioni crediti e degli accantonamenti al fondo rischi su crediti sia delle imprese industriali, commerciali e di servizi che degli enti creditizi e finanziari.

All'articolo 106, comma 3 viene modificata dal 2008 la percentuale di deducibilità delle svalutazioni crediti per gli enti creditizi e finanziari dallo 0,40% allo 0,30% per ciascun esercizio. La quota eccedente è riportabile non più in noni ma in diciottesimi. Le quote formate negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore della disposizione del comma 1 e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di formazione.

E' prevista nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo di imposta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto.

La disposizione, con riferimento alle banche ed agli altri enti e società finanziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, modifica la quota deducibile in ciascun esercizio delle svalutazioni dallo 0,40% allo 0,30% e contemporaneamente modifica la durata del periodo di deduzione dell'importo delle svalutazioni dei crediti imputati in bilancio eccedenti il limite. La deduzione di tale importo deve essere operata nei successivi diciotto esercizi, anziché nei nove previsti dalla disposizione precedentemente in vigore. Le quote residue formate negli esercizi precedenti sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di formazione.

La normativa proposta modificando il limite di deducibilità produce una minore deducibilità pari a circa 990 milioni di euro. Considerando un tasso di crescita prudenziale delle svalutazioni pari al 3% annuo, una aliquota media IRES del 26% il recupero di gettito ai fini IRES è pari a circa :

COMPETENZA	2008	2009	2010	2011
IRES	256	263	271	279

milioni di euro

La normativa proposta prevedendo il riporto in diciottesimi delle eccedenze ex art. 106 riduce la quota riportabile che a legislazione vigente sarebbe deducibile in noni. La modifica proposta interviene anche sui "noni pregressi" che dal 2008 saranno deducibili in diciottesimi.

Dai dati rilevati dal modello Unico 2006, anno di imposta 2005, si desume che i "noni pregressi", ex art. 106, ammontano a circa 1.600 milioni di euro per il settore bancario e circa 280 milioni di euro per le assicurazioni mentre l'eccedenza dell'anno deducibile in noni, così come desumibile dal quadro RS (rigo 57) ed incrementata dei maggiori noni prodotti dalla riduzione del limite di deducibilità dallo 0,40% allo 0,30%, è pari a circa 6800 milioni di euro per le banche e pari a circa 380 milioni per le assicurazioni. Per effettuare la stima è stato considerato un tasso di crescita prudenziale di tali eccedenze pari al 3% annuo.

Per ciò che attiene ai "noni pregressi" è stato ipotizzato che l'importo rilevato contenga i noni dei nove anni precedenti con un nono medio pari a circa 209 milioni di euro. I nuovi "diciottesimi" sono stati stimati frazionando i noni pregressi per gli anni che vanno dall'ipotetico anno di formazione al diciottesimo anno successivo. In maniera esemplificativa a legislazione vigente i "noni pregressi" dedotti nell'anno sono pari a circa 1.880 milioni di euro (1.600 milioni banche e 280 milioni di euro assicurazioni) (tab.1). A legislazione proposta tali "noni pregressi" devono essere ricalcolati singolarmente fino a raggiungere i diciotto anni dall'anno di formazione per un importo stimato il primo anno pari a circa 628 milioni di euro (tab.2).

Tab. 1 – Noni pregressi (esempio primi 4 anni)

Anno	t	t+1	t+2	t+3
Nono formato nel t-1	209	209	209	209
Nono formato nel t-2	209	209	209	209
Nono formato nel t-3	209	209	209	209
Nono formato nel t-4	209	209	209	209
Nono formato nel t-5	209	209	209	209
Nono formato nel t-6	209	209	209	209
Nono formato nel t-7	209	209	209	
Nono formato nel t-8	209	209		
Nono formato nel t-9	209			
TOTALE	1.880	1.671	1.462	1.253

milioni di euro

Tab. 2 – Noni pregressi (esempio primi 4 anni)

Anno	t	t+1	t+2	t+3
Nono formato nel t-1	104	104	104	104
Nono formato nel t-2	98	98	98	98
Nono formato nel t-3	91	91	91	91
Nono formato nel t-4	84	84	84	84
Nono formato nel t-5	75	75	75	75
Nono formato nel t-6	64	64	64	64
Nono formato nel t-7	52	52	52	52
Nono formato nel t-8	38	38	38	38
Nono formato	21	21	21	21

nel t-9				
TOTALE	628	628	628	628

Le eccedenze dell'anno, che a legislazione vigente avrebbero prodotto noni per un importo pari a circa 698 milioni di euro incrementato negli anni successivi in base al tasso di crescita, sono pari a circa 403 milioni di euro nel 2008.

In base alle ipotesi di cui sopra il recupero di gettito di competenza ai fini IRES ad una aliquota media del 26% si stima pari a:

COMPETENZA	2008	2009	2010	2011
IRES	326	348	372	399

milioni di euro

Ai fini del calcolo dell'acconto la normativa prevede per il 2008 l'anticipo degli effetti della norma in oggetto.

Ai fini del calcolo dell'acconto dal 2008 (tenuto conto sia del ridotto numero di contribuenti interessati che della loro maggiore redditività) si ritiene opportuno utilizzare percentuali superiori a quelle ordinariamente utilizzate. Pertanto è stata utilizzata la percentuale del 100% ai fini dell'acconto IRES.

Di seguito si riportano gli effetti di cassa complessivi generati dalla modifica normativa relativa agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi:

CASSA	2008	2009	2010	2011
IRES	582	611	643	678

milioni di euro

Commi 14 e 15- Imposta di registro contratti di locazione immobiliare

La proposta in oggetto prevede che per le locazioni immobiliari poste in essere dai soggetti del primo comma dell'art 6 della Legge 133/99, si applichi una aliquota proporzionale del Registro pari all'1% delle locazioni di immobili strumentali e del 2% delle locazioni di immobili abitativi.

Al fine di stimare l'effetto della norma proposta e per individuare i soggetti interessati si è partiti dalle elaborazioni già effettuate in sede di RT¹ alla Legge Finanziaria per il 2008 che ha introdotto la soppressione dell'esenzione IVA per i servizi infragruppo a partire dal 1 luglio 2008.

¹ La norma sopprimeva i commi da 1 a 3 dell'articolo 6 della legge 133/99 con i quali si prevede l'esenzione da IVA delle prestazioni rese nell'ambito di gruppi bancari, assicurativi e tra gruppi di imprese che svolgono in misura preponderante operazioni esenti nonché quelle rese da consorzi tra banche e assicurazioni. Per individuare i soggetti interessati dalla norma si è proceduto nel modo seguente.

Si sono elaborati i dati presenti in Anagrafe Tributaria e relativi al consolidato fiscale, e sono state individuate tutte le aziende appartenenti a gruppi bancari, assicurativi, di riscossione, Poste e Ospedali. Sono state poi effettuate

L'ammontare di imposta in parola, in termini di anno, è valutabile in circa 10 milioni di euro.

Si considera che la norma abbia vigore dal 1 luglio 2008. Tuttavia per la parte di anno 2008 si considerano in via precauzionale i 5/12 per tener conto anche di possibili ritardi relativamente all'inizio dell'operatività.

Se l'effetto è continuativo per tutti gli anni, in termini di cassa e competenza si avrà un guadagno pari a:

	2008	2009	2010
Registro	+4	+10	+10

milioni di euro

Comma 16 -Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi

La modifica normativa intende posticipare al 1 gennaio 2009 la decorrenza delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), ovvero intende posticipare l'abrogazione dei commi 1-3 bis della L.133/99 con cui si esentano dall'Imposta sul Valore Aggiunto le prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono per lo più operazioni esenti.

Utilizzando i dati già evidenziati in sede di Relazione Tecnica per la Finanziaria 2008, in termini di gettito tale spostamento di decorrenza della normativa introdotta produce i seguenti effetti:

CASSA	2008	2009	2010	2011
IVA	-117,0	0	0	0
II.DD.	0	55,1	-23,9	0
TOTALE	-117,0	55,1	-23,9	0

milioni di euro

Commi da 17 a 22 - Disposizioni tributarie riguardanti taluni fondi d'investimento immobiliare

elaborazioni partendo dai dati forniti da Banca d'Italia relativi ai gruppi bancari civilistici. Sono state, successivamente estrapolate le aziende che si classificano nell'ambito dei servizi (divisioni 70 – Attività Immobiliari; 71 – Noleggio; 72 – Informatica; 73 - Ricerca e Sviluppo; 74 – Altre attività di servizi) e di queste sono state estratte le dichiarazioni IVA presentate nell'anno 2005. Sono state successivamente esclusi i soggetti con natura giuridica di consorzi costituiti fra soggetti per i quali l'imposta è totalmente indetraibile. Sono quindi state valutate le cessioni esenti, il totale delle cessioni e l'imposta sugli acquisti delle stesse. Ed è stato calcolato in maniera analitica l'effetto sui singoli soggetti dell'universo.

La legislazione vigente prevede in tema di trattamento tributario dei proventi percepiti dai partecipanti ai fondi immobiliari chiusi, secondo quanto disposto, da ultimo, dal “Collegato” alla Finanziaria 2004², che per i partecipanti persone fisiche, i proventi percepiti (dividendi, capital gain o in sede di liquidazione) sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 12,5% mentre tale ritenuta è a titolo di acconto, con concorrenza dei proventi alla determinazione del reddito, per le imprese commerciali. I proventi a favore dei non residenti sono esenti e non soggetti a ritenuta.

Per quanto concerne, invece, il regime tributario dei fondi comuni di investimento immobiliare ai fini delle imposte sui redditi, si evidenzia come in via generale³ i fondi comuni di investimento immobiliare non sono soggetti alle imposte sui redditi ed all’IRAP.

Le legislazione normativa proposta, ai commi dall’1 al 4, introduce un’imposta patrimoniale sull’ammontare del valore netto dei fondi al verificarsi di determinate condizioni, tra cui il numero di soggetti che partecipano al fondo e la percentuale di quote da essi detenute, e attribuisce alle SGR l’onere di verificarne la applicabilità. Tali disposizioni hanno, però, carattere essenzialmente antielusivo. In particolare si vuole evitare che le persone fisiche individualmente o insieme a pochissimi soggetti della medesima natura, possano promuovere la costituzione di fondi immobiliari al solo fine di beneficiare del favorevole regime fiscale di tassazione degli immobili e dei proventi derivanti dagli stessi, in luogo di quello più oneroso che si rende applicabile nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai partecipanti.

La disposizione di cui al comma 5 introduce la generale elevazione della aliquota della ritenuta (sia a titolo d’acconto che di imposta) dall’attuale 12,5% al 20%.

La disposizione prevista al comma 6, attraverso una modifica all’articolo 73 T.U.I.R., fa rientrare tra le società residenti, salvo prova contraria, le società e gli enti non residenti che detengano più del 50% delle quote dei fondi immobiliari chiusi e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia, con conseguente non applicazione della esenzione dei proventi percepiti dai soggetti non residenti di cui al comma 3 dell’articolo 7.

Tutto ciò premesso, si è proceduto in primo luogo ad effettuare una elaborazione sui dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2006 società di capitali ed enti commerciali, esaminando il prospetto di determinazione della imposta sostitutiva dei fondi immobiliari chiusi (quadro RG).

Si evidenzia che tale prospetto è compilato dalle società di gestione del risparmio le quali non abbiano optato, ai sensi dell’art 5 comma 4 D.L. n. 351/2001, per il regime tributario di cui al comma 6 e che quindi assoggettino il risultato del fondo ad imposta sostitutiva del 25%.

In sede di elaborazione sono stati escluse tutte le SGR relative ai fondi immobiliari presenti in Assogestioni; degli 11 fondi immobiliari⁴ residui, risulta che tre sono in utile (circa 0,2 milioni di euro) e otto in perdita (oltre 0,1 milioni di euro).

Dai dati desunti dal rapporto di sintesi relativo al 2007 dell’associazione del risparmio gestito (Assogestioni), risulta che attualmente i fondi immobiliari presenti nel mercato finanziario italiano ammontano a 109 unità, di cui 27 riservati a tutti gli investitori (fondi *retail*) e gli altri riservati a investitori qualificati.

² D.L. n. 269/03, art. 41-bis comma 9

³ Art. 6 D.L. n. 351/2001

⁴ Istituiti antecedentemente alla data del 25 novembre 2001, in base al comma 4 dell’articolo 5 DL n. 351/2001

Secondo le informazioni anagrafiche relative ai fondi operativi pubblicate a febbraio 2008 i 27 fondi immobiliari *retail* sono per la maggior parte quotati e hanno un numero di partecipanti compreso tra le 1.500 e le 64.000 unità: si può pertanto affermare che tali fondi siano esclusi dalla normativa proposta.

Sempre in via generale si può altresì ritenere che eventuali fattispecie elusive possano sussistere esclusivamente con riferimento a fondi riservati costituiti mediante apporto di immobili da parte dei partecipanti (persone fisiche).

Si è inoltre proceduto ad elaborare dati del modello 770/2007 dei sostituti di imposta ed in particolare:

- i dati del prospetto SM del modello 770 ordinario, destinato ad accogliere i dati relativi ai proventi, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta (12,5% o 5%) erogati, tra le altre fattispecie, anche ai partecipanti ai fondi comuni di investimento immobiliare (soprattutto persone fisiche);
- i dati del prospetto SL del modello 770 ordinario, destinato ad accogliere i dati relativi ai proventi, con applicazione della ritenuta a titolo di acconto (12,5% o 5%) erogati, tra le altre fattispecie, anche ai partecipanti ai fondi comuni di investimento immobiliare (soprattutto società di capitali e, più in generale, imprese commerciali).

Pertanto, come detto, tale prospetto accoglie anche erogazioni di proventi derivanti da organismi di investimento in valori mobiliari esteri o dedicati a soggetti non residenti: per circoscrivere, pertanto, l'ambito della ricerca è stata utilizzata l'unica informazione disponibile nel modello, la denominazione del fondo stesso e/o della SGR (abbinata alla aliquota del 12,5%).

Si è successivamente proceduto a selezionare tutti i percettori di proventi di fondi immobiliari riservati menzionati nel rapporto Assogestioni mediante ricerca puntuale: tuttavia al termine del processo di selezione non è emersa alcuna situazione significativa in termini di proventi erogati a persone fisiche (quadro SM, soggetti pertanto al ritenuta a titolo di imposta) di importo superiore al 50% degli importi complessivi erogati dal fondo stesso (compresi, quindi, quelli a imprese commerciali di cui al quadro SL).

In conclusione si può senz'altro affermare che la normativa proposta, relativamente ai commi da 1 a 4, è potenzialmente suscettibile di contrastare eventuali fenomeni di utilizzo elusivo dello strumento del fondo immobiliare riservato da parte di persone fisiche: tuttavia, in via prudenziale si ritiene opportuno non indicare alcuna stima specifica in merito alla fattispecie in oggetto sotto forma di recupero puntuale di gettito. Resta fermo, peraltro, il potenziale effetto positivo per l'Erario in termini di mancata riduzione del gettito atteso legata al contrasto di comportamenti potenzialmente elusivi presenti e futuri.

Comma 5: In base ai dati Assogestioni nel corso del 2007 i fondi immobiliari hanno distribuito proventi e rimborsi⁵ per un importo complessivo di circa 1.426 milioni di euro (562 milioni nel solo secondo semestre 2007), di cui circa 537 milioni da parte dei fondi *retail*.

Ai fini della stima delle variazioni in termini di gettito si ipotizza quanto segue:

⁵ Secondo quanto pubblicato da Assogestioni la gran parte delle somme erogate da parte dei fondi immobiliari è a titolo di provento distribuito piuttosto che come rimborso anticipato

- la maggior parte dei proventi distribuiti dai fondi “retail” sia destinata a partecipanti non qualificati (come tali, pertanto, soggetti a ritenuta a titolo di imposta);
- in particolare si assume che solo il 10% sia rivolto a investitori qualificati e che un altro 10% sia sottoscritto da investitori non residenti;
- la maggior parte, d’altro canto, dei fondi riservati è sottoscritta da partecipanti soggetti a ritenuta a titolo d’acconto: si assume nel 10% la quota di proventi rivolta a soggetti con ritenuta a titolo di imposta e che la quota di investitori esteri sia più rilevante, pari ad un terzo.

Tutto ciò premesso, si espongono gli effetti di gettito annui in termini di competenza da parte dei perceptor residenti:

- recupero di gettito pari a 7,5 punti percentuali sui proventi soggetti a ritenuta a titolo di imposta: maggiore gettito di competenza annuo pari a circa $7,5\% \times (100\% - 10\% - 10\%) \times 537 + 7,5\% \times 10\% \times (1.426 - 537) = 38,9$ milioni di euro. Per il secondo semestre 2008 il recupero è pari a circa (dati Assogestioni) $7,5\% \times (100\% - 10\% - 10\%) \times 264 + 7,5\% \times 10\% \times 297,3 = 18,1$ milioni di euro;
- recupero di gettito di cassa lordo anno sui proventi soggetti a ritenuta a titolo di acconto pari a circa $7,5\% \times 10\% \times 537 + 7,5\% \times (100\% - 10\% - 33\%) \times (1.426 - 537) = 42$ milioni di euro. Per il secondo semestre 2008 il recupero è pari a circa (dati Assogestioni) $7,5\% \times 10\% \times 264 + 7,5\% \times (100\% - 10\% - 33\%) \times 297,3 = 14,7$ milioni di euro;
- effetti di riduzione di gettito di cassa IRES/IRPEF a causa della maggiore ritenuta di acconto subita, scomputata dalla imposta corrispondente, sia sul saldo che sull’acconto (al 75%).

Effetti di gettito in termini di cassa, in milioni di euro (decorrenza 1 luglio 2008):

CASSA	2008	2009	2010	2011
Ritenuta di imposta	+18,1	+38,9	+38,9	+38,9
Ritenuta a titolo di acconto	+14,7	+42	+42	+42
Saldo IIDD 2008		-14,7		
Acconto IIDD 2009		-11	+11	
Saldo IIDD 2009			-42	
Acconto IIDD 2010			-31,5	+31,5
Saldo IIDD 2010				-42
Acconto IIDD 2011				-31,5
TOTALE	+32,8	+55,2	+18,4	+38,9

Per quanto concerne, infine, le conseguenze in termini di gettito derivati dalla disapplicazione della esenzione della ritenuta sui proventi nei confronti di soggetti estero vestiti (comma 6) si rileva quanto segue:

- In via generale l' art. 23 del TUIR prevede che tali componenti non debbano essere esclusi dalla tassazione in Italia; per tale motivo, infatti, il legislatore aveva previsto la disposizione di cui all'art. 7 comma 3. Venendo meno tale formulazione troverà applicazione la regola generale cristallizzata nell'ambito dell'art. 23 il quale prevede comunque la territorialità di tali proventi.

- Ciò posto occorre considerare la portata dell'art. 7 sulla Convenzione per evitare doppie imposizioni. Detta disposizione varia a seconda dei singoli stati e prevede che in genere tali proventi vengano tassati nello Stato di residenza, a meno che nello Stato Italiano vi siano elementi di fissità (stabile organizzazione ovvero base fissa di affari per le persone fisiche).

- Per quanto riguardano i proventi nei confronti delle persone fisiche non residenti, gli stessi andranno assoggettati a tassazione secondo le ritenute previste in materia di dividendi (ovvero, a seconda dei casi) ed in materia di interessi.

Si rileva altresì che nell'ambito del modello 770 (quadri SL e SM) non è possibile ricavare i proventi erogati ai soggetti non residenti, in quanto le somme in questione non sono attualmente soggette ad alcuna ritenuta. E' peraltro da ritenere possibile che, in conseguenza della introduzione di una ritenuta su detti proventi, si determini un effetto in termini di riduzione dell'utilizzo di investitori non residenti controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia per la percezione dei proventi distribuiti dai fondi in parola.

Commi 23 e 24 - Abolizione di agevolazioni in materia di stock option

La proposta normativa in esame prevede l'abrogazione della lettera g-bis), comma 2, dell'articolo 51 del T.U.I.R., includendo quindi le plusvalenze da stock option tra i redditi che concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. La disposizione si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto.

Secondo la normativa vigente, le plusvalenze da stock option non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51 del T.U.I.R., se la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente è almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta e se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 10%. Devono verificarsi inoltre congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

- b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

- c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

Le plusvalenze da stock option che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente sono assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%.

Con riferimento alle Relazioni Tecniche di accompagnamento alle norme di reintroduzione con i sopra elencati vincoli della lettera g-bis), comma 2, dell'articolo 51 del T.U.I.R (articolo 36, comma 25 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e articolo 2, comma 29 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262), si stima che l'abrogazione della norma in esame comporti una variazione di gettito di competenza annua pari a circa +11 milioni di euro di IRPEF e a -3 milioni di euro di imposta sostitutiva.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la norma entri in vigore il 1 luglio 2008, sarà il seguente (in milioni di euro):

	2008	2009	2010	2011
IRPEF	+4,6	+11	+11	+11
Imposta sostitutiva	-1,3	-3	-3	-3
TOTALE	+3,3	+8	+8	+8

Commi 25 e 26 -Cooperative a mutualità prevalente

Utilizzando il modello di simulazione IRES ed i dati di bilancio da base dati Cerved per quelle società cooperative che hanno presentato in bilancio debiti nei confronti dei soci superiori ai 50 milioni di euro e maggiori dell'importo del patrimonio netto contabile comprensivo dell'utile, è stato individuato l'ammontare dello stesso, sul quale calcolare la percentuale destinata a finanziamento del fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti.

Procedendo ad una esame delle poste di bilancio delle cooperative a mutualità prevalente, individuate attraverso il codice di natura giuridica dichiarato (Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione) è stato rilevato che per l'anno di imposta 2006 le stesse hanno realizzato utili per la complessiva somma di circa 350 milioni di euro.

La percentuale di finanziamento al fondo si attesta sul 5% di tali utili e corrisponde ad un importo di **17,4** milioni di euro.

Non si rilevano effetti di natura fiscale in quanto si ritiene che tale importo rappresenti un mero vincolo di destinazione di utili ad un fondo di solidarietà.

Essendo la norma concepita come temporanea gli effetti del finanziamento al fondo si osservano per due esercizi a partire da quello in vigore alla data del presente decreto.

Di seguito sono riportati gli importi

Cassa	2008	2009	2010
Finanziamento Fondo solidarietà	0	17,4	17,4

milioni di euro

Comma 27 - Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci

La disposizione normativa in esame eleva la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 dal 12,5 al 20 per cento.

Dall'elaborazione dei dati relativi al modello di dichiarazione Unico 2007 (anno di imposta 2006) – quadro RZ prospetto C – risulta che il complessivo ammontare degli interessi corrisposti ai soci dalle società cooperative e loro consorzi assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta, è stato pari a circa 295 milioni di euro, generando così un corrispondente ammontare di ritenuta pari a 36,8 milioni di euro.

Il dato è relativo ad un numero di 1.970 cooperative e presenta una sostanziale omogeneità se confrontato con le precedenti annualità di imposta.

Da ciò si evince che nel caso di un aumento dell'aliquota di ritenuta al 20% si avrebbe una ritenuta complessiva pari a circa 59 milioni di euro, con un aumento corrispondente di circa 22,1 milioni di euro.

CASSA

Legislazione vigente	2008	2009	2010
Ritenute a titolo d'imposta (12,5%)	+36,8	+36,8	+36,8
Legislazione proposta	2008	2009	2010
Ritenute a titolo d'imposta (20%)	+59	+59	+59
	2008	2009	2010
Differenziale di gettito	+22,1	+22,1	+22,1

Milioni di euro

Commi 28 e 29 - Cooperative di consumo e consorzi

La disposizione in esame eleva dal 30 per cento al 55 per cento la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che concorrono alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e loro consorzi.

Ai fini della stima degli effetti di gettito della disposizione in esame si è proceduto alla stima dei redditi delle principali 9 cooperative di consumo italiane, individuate attraverso il codice di natura giuridica dichiarato (Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione) ed il Codice Ateco relativo al settore di attività economica (settore del commercio). E' stato rilevato che per l'anno di imposta 2006 le stesse hanno realizzato redditi imponibili per la complessiva somma di circa 86 milioni di euro, corrispondenti ad utili risultanti dal conto economico (rigo RF 03) complessivamente pari a 339 milioni di euro. A questi redditi si aggiungono restanti 4 milioni di euro afferenti ad oltre 300 cooperative minori, per un totale di 90 milioni di euro. Tale importo corrisponde alla sommatoria degli importi della voce RF 62 (reddito al netto delle variazioni in aumento, in diminuzione ed erogazioni liberali).

Esso costituisce la parte di reddito già al netto della quota esente dello stesso, infatti la legislazione attuale, indicata nella Legge 311/2004, stabilisce che per la natura societaria basata sulla mutualità prevalente, le imposte vengano calcolate sul 30% del utile netto.

Dunque ne consegue che l'imposta pagata dalle stesse ammonta complessivamente, a legislazione vigente, a circa **24,8 milioni di €**, (90 milioni X 27,5%).

Alternativamente, secondo la normativa proposta, tali cooperative di consumo a mutualità prevalente verrebbero quindi ad essere tassate sul 55% del reddito, stimato in 175 milioni di euro, fatto salvo il 30% a riserva legale ed il 3% ai fondi mutualistici.

In tal caso si configurerebbe, rispetto alla vigente legislazione, **una maggiore tassazione pari a 23,3 milioni di €** (175mln euro X 27,5% - 24,8mln euro).

<u>Competenza</u>	2008	2009	2010
Legislazione vigente	+24,8	+24,8	+24,8
Legislazione proposta	+48,1	+48,1	+48,1
Differenziale	+23,3	+23,3	+23,3

<u>Cassa</u>	2008	2009	2010
Acconto 2008	+17,5	-17,5	
Saldo 2008		+23,3	
Acconto 2009		+17,5	-17,5
Saldo 2009			+23,3
Acconto 2010			+17,5

TOTALE	+17,5	+23,3	+23,3
---------------	--------------	--------------	--------------

Milioni di euro

Art. 83
(Efficientamento dell'Amministrazione finanziaria)

Comma 3 - Sviluppo attività di controllo

La stima del gettito atteso dalla disposizione si basa sul presupposto che l'incremento del 10 per cento della capacità operativa media impiegata nel biennio 2007-2008 per le attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale equivale a circa 1.400 unità (detta capacità operativa media corrisponde infatti a 14.000 unità – espressive del 39 per cento di tutte le risorse umane dell'Agenzia pari a 36.000 unità).

Le dette unità aggiuntive consentiranno di realizzare circa 110.000 ulteriori accertamenti rispetto a quelli effettuati nel biennio 2007-2008, con un gettito aggiuntivo da accertamento calcolato nel seguente prospetto dimostrativo.

Dati di consuntivo dell'Agenzia delle Entrate – Anno 2007			
	Numero	Totale maggiori imposte accertate	Maggiori imposte mediamente accertate
Accertamenti ordinari	253.198	14.068.000.000	55.561
Adottando prudenzialmente un indice del 15 per cento per gli incassi effettivi (maggiori imposte, interessi e sanzioni riscosse a seguito di adesioni ed acquiescenze) si ottiene l'importo medio per accertamento di 8.334 euro			
	Numero	Incasso medio effettivo	Totale
Nuovi accertamenti	110.000	8.334	916.740.000

Si è comunque considerato che l'incremento di capacità operativa destinato alle attività di controllo fiscale, in quanto determinato dallo spostamento di risorse prima impiegate per altre attività, potrà produrre l'introito effettivo di maggiori imposte solo a far corso dal terzo anno del triennio ed in misura prudenzialmente individuata come pari a due terzi rispetto a quella garantita dal personale da tempo impiegato in funzioni di controllo fiscale.

La stima del gettito si traduce quindi in maggiori entrate per cassa per il solo 2011 pari a **610 milioni di euro**. A tale effetto si perviene applicando il suindicato coefficiente del 15% ai maggiori accertamenti (4 miliardi di euro circa).

Commi da 5 a 7 - Contrasto alle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto

L'International VAT association (2007) indica perdite di gettito IVA connesse alle frodi comprese in un range tra 60 e 100 miliardi di euro annui a livello europeo. Stime simili provengono dalle Autorità comunitarie: 60 miliardi di euro annui per la Commissione (2006); il 2 – 2,5% del prodotto interno lordo dell'Unione per il Consiglio Ecofin (2008). Sempre secondo la Commissione, la sola frode carosello in alcuni paesi UE raggiunge il 10% del gettito IVA complessivo.

Il livello di frodi IVA è stimato in Italia in circa 2,2 miliardi di euro annui. Si tratta, comunque, di una stima assai prudentiale, tenuto conto delle stime complessive innanzi citate.

Può ragionevolmente stimarsi che il presidio sistematico e coordinato dei fenomeni in argomento consenta un recupero di gettito via via crescente nell'arco del triennio in misura proporzionale alla consistenza del fenomeno stesso pari al 5, 10 e 20 per cento per anno, cui corrispondono gli ammontari di seguito evidenziati:

2009	110.000.000
2010	220.000.000
2011	440.000.000

Tali maggiori entrate sono da intendersi riferite non solo agli effetti della azione di accertamento e dell'adozione di eventuali misure cautelari, ma soprattutto all'evidente effetto di deterrenza indotto.

Commi da 8 a 15 - Piano straordinario di controlli finalizzati all'accertamento sintetico

L'accertamento con metodo sintetico, finora utilizzato in modo contenuto, costituisce uno strumento estremamente efficace per la prevenzione e la repressione dell'evasione delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

La disposizione intende sfruttare in misura maggiore le potenzialità dello strumento, prevedendo un piano straordinario di controlli basati sul detto metodo sintetico.

Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli in parola è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi che dimostrano l'esistenza di una capacità contributiva che ecceda quella connessa ai redditi che fruiscono della no tax area.

Al piano straordinario contribuisce la Guardia di Finanza con una adeguata quota della propria capacità operativa, e sono coinvolti anche i Comuni ai fini della segnalazione di eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito in attuazione della partecipazione all'accertamento normativamente prevista.

Le risultanze delle attività finora eseguite dimostrano che l'utilizzo del metodo sintetico consente di accertare maggiori imposte di importo significativo (su circa 5.000 accertamenti della specie condotti nel 2007, la media per ciascun accertamento è pari a circa 20.000 euro).

Al fine di stimare gli effetti sul gettito del piano straordinario, va considerato che lo stesso comporterà:

- un incremento consistente dei controlli della specie (fino ad arrivare, nel 2011, ad un totale di 35.000);
- l'esecuzione dei controlli anche con l'ausilio delle indagini finanziarie (che garantiscono un incremento più che doppio delle maggiori imposte mediamente accertate).

Gli effetti in termini di maggiori incassi effettivi da attività di accertamento sono quindi stimabili nei termini di cui al prospetto dimostrativo che segue:

	CONTROLLI CON METODO SINTETICO	MAGGIORI IMPOSTE MEDIAMENTE ACCERTATE/ACCERTABILI	INCASSI (INDICE 10%*)	MAGGIORI INCASSI**
DATI 2007	5.000	20.000	10.000.000	
STIMA 2009	12.500	45.000	56.250.000	40.000.000
STIMA 2010	20.000	45.000	90.000.000	70.000.000
STIMA 2011	35.000	45.000	157.500.000	130.000.000
* Per la stima degli incassi effettivi (maggiori imposte, interessi e sanzioni riscosse a seguito di adesioni ed acquiescenze) viene prudenzialmente adottato un indice del 10 per cento delle maggiori imposte mediamente accertate. ** I maggiori incassi sono calcolati sottraendo agli incassi stimati per il triennio 2009-2011 quelli registrati per il 2007, ed applicando una riduzione del 30% su di un terzo dell'importo per tenere conto delle quote di competenza dei Comuni (ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 203/2005 (si presuppone, quindi, che il contributo dei Comuni riguardi circa un terzo degli accertamenti)).				

A tale effetto si perviene applicando il suindicato coefficiente del 10% ai maggiori accertamenti (400 milioni di euro circa per il 2009, 700 milioni di euro circa per il 2010 e 1.300 milioni di euro circa per il 2011).

Vanno altresì considerati i sicuri effetti dissuasivi dell'evasione indotti dalla ampia diffusione dei controlli della specie, per la cui stima appare prudentiale utilizzare una percentuale non elevata delle maggiori imposte che si prevede di accertare nel triennio in questione, come da prospetto dimostrativo che segue (la percentuale viene considerata in crescita nel triennio).

	CONTROLLI CON METODO SINTETICO	TOTALE MAGGIORI IMPOSTE ACCERTABILI	23-24-25 %
STIMA 2009	12.500	562.500.000	130.000.000
STIMA 2010	20.000	900.000.000	220.000.000
STIMA 2011	35.000	1.575.000.000	390.000.000

Gli effetti finanziari complessivi vanno quindi riepilogati nei seguenti termini:

2009	170.000.000
2010	290.000.000

2011	520.000.000
-------------	--------------------

Commi 16 e 17 - Contrasto all'evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche

La disposizione intende contrastare lo spostamento fittizio all'estero della residenza delle persone fisiche a fini di evasione fiscale anche sotto il profilo della prevenzione, introducendo una vigilanza specifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, con l'importante supporto dei Comuni.

Al fine di stimare gli effetti sul gettito della nuova disposizione, si è tenuto conto del fatto che le somme introitate nel 2007 a seguito degli accertamenti concernenti ipotesi di esteroresidenza fittizia, sono state pari a circa 30 milioni di Euro. Dato che la specifica azione di controllo disposta nei confronti delle persone fisiche cancellate dalle anagrafi della popolazione residente dopo il 1° gennaio 2006 determinerà un impegno operativo pari ad almeno tre volte quello finora messo in campo, è ragionevolmente da ritenere che ciò comporti un pari incremento degli incassi da accertamento, con un maggior gettito stimabile in linea prudenziale in circa 50 milioni di euro.

A tale gettito è da aggiungere quello che deriverà dall'evidente effetto di deterrenza indotto dalla nuova norma, stimabile in via prudenziale, a far corso dal secondo anno di effettiva operatività (2010) in almeno 50 milioni di euro e, a regime, in almeno 150 milioni.

Gli effetti finanziari complessivi per cassa ammontano pertanto a:

2009	50.000.000
2010	100.000.000
2011	200.000.000

Comma 18 - Semplificazioni nella gestione dei rapporti tributari

L'istituto ha finalità del tutto analoghe in termini di semplificazione del rapporto fiscale e riguarda tutti i controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza che comportino la constatazione di violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

Dai dati consuntivi dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate per il 2007 risulta che sono stati definiti con l'adesione o l'acquiescenza del contribuente 251.150 accertamenti, il 30 per cento circa dei quali deriva da verbali di constatazione (circa 75.000).

Considerando che il nuovo istituto sortirà anche l'effetto di migliorare qualitativamente l'attività di controllo (per ottenere l'adesione al verbale) si può stimare che il numero complessivo delle adesioni in parola riguarderà almeno un terzo dei verbali di constatazione.

Rispetto ai 75.000 accertamenti attualmente derivanti dai verbali di constatazione e definiti previo esperimento delle ordinarie procedure di accertamento con adesione o di accertamento ordinario con successiva acquiescenza, va dunque ipotizzato che circa 25.000 verranno meno per effetto della adesione anticipata. Dato che quest'ultima genererà in forma automatica l'atto propedeutico alla definizione del rapporto, l'Agenzia delle Entrate avrà, di fatto, la possibilità di recuperare una capacità operativa idonea a produrre ulteriori 15.000 accertamenti ordinari il cui gettito può stimarsi in **83.340.000 euro**, come da prospetto che segue.

Dati di consuntivo dell'Agenzia delle Entrate – Anno 2007			
	Numero	Totale maggiori imposte accertate	Maggiori imposte mediamente accertate
Accertamenti ordinari	253.198	14.068.000.000	55.561
Adottando prudenzialmente un indice del 10 per cento per gli incassi effettivi (maggiori imposte, interessi e sanzioni riscosse a seguito di adesioni ed acquiescenze) si ottiene l'importo medio per accertamento di 5.556 euro			
	Numero	Incasso effettivo	medio Totale
Nuovi accertamenti	15.000	5.556	83.340.000

A tale effetto si perviene applicando il suindicato coefficiente del 10% ai maggiori accertamenti (830 milioni di euro annui circa).

Commi 21 e 22 - Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo

In occasione dell'espletamento del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici non è infrequente il caso in cui il debitore iscritto a ruolo paghi all'agente della riscossione importi eccedenti quello intimatogli con la cartella.

A fronte di tale versamento eccedente, molto spesso il cittadino non si attiva spontaneamente per il recupero di quanto pagato in più, né risponde alle sollecitazioni provenienti dagli agenti della riscossione.

Tale fenomeno è risultato di particolare rilevanza negli anni passati e, relativamente ai versamenti eccedenti effettuati anteriormente al quinquennio precedente all'attualità, l'importo detenuto dalle società di riscossione, che in base al comma 2 dell'articolo dovrebbe essere versato allo Stato entro il corrente anno, è stimabile in circa **60 milioni di euro** e confluiscono nel fondo di solidarietà per i ceti meno abbienti.

Comma 23 - Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo

L'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fideiussoria nel caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo maggiori di 50.000 euro, comporta la possibilità di incassare, seppure con gradualità, importi il cui recupero coattivo, altrimenti, condurrebbe spesso al fallimento dell'azienda e, quindi, alla sostanziale inesigibilità del credito.

A fronte della concessione del beneficio della rateazione, nei casi in questione, è stimabile un incremento degli incassi pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 e a 100 milioni di euro annui dall'anno 2009. Si tratta di un effetto da registrare, per il Bilancio dello Stato, in termini di sola cassa in quanto relativo a somme già iscritte a ruolo e, quindi, presenti a bilancio tra i residui attivi (quali somme rimaste da riscuotere). La misura comporta, pertanto, un miglioramento solo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.